

Comunità dell'Emmanuele
Statuti dell'Associazione di fedeli
e dell'Associazione clericale

STATUTI
DELLA COMUNITÀ
DELL'EMMANUELE

DICASTERIUM
PRO LAICIS, FAMILIA ET VITA
PROT. N. 2017/953 —11/20

DECRETO

Vista l'istanza di approvazione delle modifiche degli Statuti della *Comunità dell'Emmanuele*, presentata il 5 luglio 2017 dal Signor Laurent LANDETE, Moderatore generale dell'associazione stessa;

Visto il decreto del 20 giugno 2009 (Prot. N. 616/09/S-61/B-45), con il quale il vecchio Pontificio Consiglio per i Laici ha eretto la *Comunità dell'Emmanuele* in associazione pubblica internazionale di fedeli;

Considerando l'opportunità delle modifiche sottoposte, in seguito all'erezione dell'Associazione clericale della *Comunità dell'Emmanuele*, decretata il 15 agosto 2017 dalla Congregazione per il Clero, e per una migliore organizzazione e articolazione del governo della Comunità;

Dopo un attento esame delle modifiche degli Statuti in vigore;

Conformemente all'art. 7 §1 dello statuto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, e dei canoni 312 §1, 1° e 314 del Codice di Diritto Canonico;

Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita decreta:

L'approvazione delle modifiche incluse nella nuova versione degli Statuti, autenticata da questo Dicastero e depositata nei nostri archivi.

Città del Vaticano, 15 agosto 2017.

P. Alexandre Awi Mello, I. Sch.
Segretario

Kevin Card. Farrell
Prefetto

STATUTI DELLA COMUNITÀ DELL'EMMANUELE

PREMESSA

La Comunità dell'Emmanuele è un'associazione di fedeli di tutti gli stati di vita, nata nella corrente di grazia del Rinnovamento carismatico cattolico.

La Comunità trae il suo nome dalla Scrittura: «Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele, che significa 'Dio con noi'» (Mt 1,23).

EMMANUELE è "DIO CON NOI", presente nella vita quotidiana.

La vocazione della Comunità dell'Emmanuele si radica nel mistero dell'Incarnazione. È fondamentalmente secolare. I suoi membri, laici e chierici, desiderano mettere Gesù al centro della propria vita e sono chiamati a vivere nel mondo senza essere del mondo. Ricevono una medesima chiamata alla santità e all'annuncio del Vangelo (cfr. *Lumen gentium*, 5).

Tutti i membri della Comunità dell'Emmanuele ricercano la propria santificazione nella vita ordinaria, familiare e professionale, alcuni di essi nel celibato per il Regno o nel ministero ordinato.

Statuti

- a. La grazia profonda della Comunità viene dall'adorazione eucaristica di Dio realmente presente in mezzo a noi: "EMMANUELE". Dall'adorazione nasce la compassione per ogni uomo che muore di fame, materialmente e spiritualmente. Dalla compassione nasce a sua volta la sete di evangelizzare¹ il mondo intero, e in particolare i più poveri.
- b. L'effusione dello Spirito Santo, l'ascolto della Parola di Dio, la devozione a Maria Madre di Dio, la pratica sacramentale e liturgica e la comunione degli stati di vita – fondamenti della vita comunitaria² e apostolica – radicano la Comunità nella vita stessa della Chiesa.
- c. L'ecclesologia di comunione, e in particolare la comunione tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale³ vissuta nella complementarità degli stati di vita, è il cuore stesso della vita spirituale, fraterna e missionaria dei membri della Comunità dell'Emmanuele.
- d. Tra i membri cattolici della Comunità dell'Emmanuele, alcuni possono ricevere una chiamata specifica. Nel cuore

1. Nota di vocabolario. – Nei presenti Statuti i termini "evangelizzare", "evangelizzazione" e "missione" fanno riferimento all'annuncio della Buona Novella nel rispetto della libertà religiosa di ciascuno. Cfr. c. 748 § 2 del Codice di Diritto Canonico (CIC) e c. 586 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO).

2. Nota di vocabolario. – Il termine "comunità" non è usato qui nel senso ristretto di comunità che vive sotto lo stesso tetto, né di comunità religiosa, ma nel senso ampio di associazione animata da uno spirito comunitario. I termini "comunità" e "comunitario" nei presenti Statuti non fanno mai riferimento alla vita religiosa ma sempre alla vita associativa come proposta nei cc. 298-320 CIC e 573-583 CCEO.

3. Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione *Lumen gentium*, 10: "Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l'uno all'altro, poiché l'uno e l'altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo".

della Comunità, la Fraternità di Gesù propone un dono di sé attraverso una consacrazione⁴ accompagnata da un impegno di disponibilità alla missione in ambito comunitario. Questa consacrazione, di tipo battesimale, si esplica secondo lo spirito e le modalità descritte più avanti nei paragrafi f, g, h. Come tutti i membri della Comunità, coloro che camminano nella Fraternità di Gesù sono chiamati alla santità secondo il carisma proprio dell'Emmanuele. Inoltre, qualunque sia il loro stato di vita, ricevono una chiamata a donarsi a Cristo in maniera definitiva all'interno della Comunità per sostenerla negli aspetti fondamentali, nella sua vita quotidiana e nella sua missione di evangelizzazione. La Fraternità di Gesù è anche depositaria della vocazione della Comunità dell'Emmanuele e della fedeltà al suo carisma.

- e. La Fraternità di Gesù trae il suo nome da due passi della Sacra Scrittura: “Tutti erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui” (At 1,14); “Ecco mia madre e i miei fratelli! Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre” (Mc 3,34-35). Essere fratello di Gesù significa desiderare di essere in comunione profonda con lui e amare i propri fratelli con l'amore del suo stesso Cuore.

I membri della Comunità dell'Emmanuele che camminano nella Fraternità di Gesù sono chiamati, in modo particolare, a prendere Maria con sé e a mettere tutta la propria vita sotto la guida dello Spirito Santo.

“Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi” (Ez 36,26-27).

4. Nota di vocabolario. – Il termine “consacrazione” è qui preso nel senso di consacrazione dei battezzati secondo la *Lumen gentium*: “Infatti per la rigenerazione e l'unzione dello Spirito Santo i battezzati vengono consacrati per formare un tempio spirituale e un sacerdozio santo...” (*Lumen gentium*, 10).

Statuti

- f. La consacrazione nella Fraternità di Gesù è un rinnovo volontario della consacrazione battesimale (*Lumen gentium*, 10) come dono totale di sé, vissuto nella Comunità dell'Emmanuele, per un impegno di disponibilità verso il Signore, la sua Chiesa, l'evangelizzazione. Essa esprime la volontà di lasciarsi consumare dall'Amore di Dio. Viene vissuta prima di tutto approfondendo le grazie della Comunità dell'Emmanuele.
- Tale consacrazione viene fatta a Gesù, presente nell'Eucarestia, nella grazia del Cuore di Gesù, secondo la tradizione di Paray-le-Monial.
- g. La consacrazione comporta un impegno di disponibilità per la missione della Comunità dell'Emmanuele. Questa disponibilità è prima di tutto una decisione di offrire se stessi in maniera radicale alla volontà di Dio, attraverso incarichi, servizi o missioni richiesti dalla Comunità.
- h. Perciò i membri della Comunità dell'Emmanuele consacrati nella Fraternità di Gesù hanno come scopo quello di accogliere il fuoco della carità di Cristo e di farlo propagare, innanzi tutto nella stessa Comunità dell'Emmanuele e, con essa, ovunque vengano inviati.

DISPOSIZIONI GENERALI

I. – NATURA E FINE

1. La Comunità dell'Emmanuele è un'associazione pubblica internazionale di fedeli di tutti gli stati di vita (conformemente ai cc. 298-320 e 327-329 CIC) che desiderano impegnarsi insieme in una vita secolare sia contemplativa che apostolica all'interno della Chiesa cattolica. Ha sede in Boulevard du Général Koenig n. 18, 92200 Neuilly-sur-Seine, Francia.

I fedeli cattolici orientali membri della Comunità seguono la disciplina delle loro rispettive Chiese nel rispetto delle loro diverse tradizioni rituali (cfr. c. 40 §§ 2 e 3 CCEO).

Tutti i membri, laici e chierici, si riconoscono reciprocamente come fratelli e sorelle in Cristo, con la medesima chiamata alla santità e all'annuncio del Vangelo.

Vogliono realizzare tale chiamata ciascuno secondo il proprio stato di vita e il proprio ministero. Si impegnano a formare insieme una stessa Comunità, e si promettono reciprocamente un'assistenza attiva materiale, fraterna e spirituale per la vita di santificazione e per l'annuncio del Regno di Dio.

2. Secondo lo spirito descritto nella Premessa, le grazie di adorazione, di compassione e di evangelizzazione a cui la Comunità aspira sono radicate nei sacramenti – in modo particolare dell'Eucaristia (o Divina Liturgia) e della riconciliazione –, nella preghiera personale e comunitaria, nell'apertura del cuore allo Spirito Santo, nella fiducia nella Vergine Maria, Madre dell'Emmanuele.
3. Attraverso la vita fraterna e le diverse attività comuni la Comunità si propone la santificazione dei suoi membri e partecipa al “fine apostolico generale della Chiesa”⁵.

Questa partecipazione alla missione della Chiesa associa la Comunità:

- all'evangelizzazione delle persone, credenti e non credenti (nel pieno rispetto del diritto di ciascuno alla libertà religiosa);
- all'evangelizzazione del mondo della cultura;
- al servizio dei malati e dei poveri;
- all'educazione e alla formazione umana e spirituale, soprattutto dei giovani e dei bambini;

5. Concilio Vaticano II, Decreto *Apostolicam Actuositatem*, 19: “aliae finem generalem Apostolicam Ecclesiam sibi proponunt”.

Statuti

– al servizio di promozione della famiglia, dell'insegnamento sociale della Chiesa e di una ecologia integrale.

Tutte queste attività, anche culturali ed educative, caritative o sociali, sono compiute esplicitamente nel Nome di Gesù Cristo e si accompagnano all'annuncio della Buona Novella, secondo la fede della Chiesa cattolica. Sono illuminate dall'insegnamento della Chiesa, nella sottomissione fiduciosa al suo Magistero.

II.– MEMBRI, PROBAZIONE, IMPEGNO

4. Nel rispetto dei canoni 316 CIC e 580 CCEO, possono impegnarsi nella Comunità persone battezzate e cresimate nella Chiesa cattolica, maggiorenni secondo il diritto canonico⁶ e secondo il diritto nazionale, che abbiano effettuato un periodo probatorio (cfr. art. 11), che aderiscano allo spirito della Comunità e che siano espressamente accettate dal Moderatore generale e dal Consiglio internazionale della Comunità (d'ora in poi Consiglio o Consiglio internazionale, cfr. artt. 38-42) o dai loro rappresentanti locali a ciò appositamente delegati.
5. Nessun impegno, consacrazione o disponibilità menzionati nei presenti Statuti – sia per la Comunità dell'Emmanuele che per la Fraternità di Gesù – vincola sotto pena di peccato.
6. La Comunità comprende membri di ogni stato di vita (cfr. canoni 298 e 307 CIC e 578 CCEO):
 - laici sposati o celibi;
 - uomini e donne consacrati nel celibato per il Regno;
 - seminaristi e diaconi in vista del sacerdozio;
 - diaconi permanenti;
 - sacerdoti della Chiesa latina o delle Chiese cattoliche orientali.

6. Cc. 97 CIC e 909 §§ 1 e 2 CCEO, diciotto anni.

Per i sacerdoti appartenenti a Chiese orientali *sui iuris* si presterà attenzione affinché sia rispettata l'osservanza del loro rito proprio (cfr. c. 28 CCEO), fatta salva la disposizione del c. 674 CCEO.

7. I chierici già incardinati in una diocesi o in una eparchia possono impegnarsi come chierici associati (cfr. art. 27).
8. Le persone già impegnate nella vita consacrata ai sensi dei canoni 573-746 CIC e 572 e 410 CCEO possono, con il consenso scritto dei loro legittimi superiori, impegnarsi nella Comunità dell'Emmanuele come membri associati, nel rispetto degli obblighi propri dell'Istituto a cui appartengono⁷.
9. I battezzati non cattolici non possono essere ammessi all'impegno ordinario nella Comunità.

Tuttavia possono partecipare come “fratelli associati” alla vita e alle grazie della Comunità nella misura in cui:

- riconoscano nella Comunità una chiamata di Dio per loro;
- si dichiarino pronti a rispettare la Chiesa Cattolica nel suo Mistero, nella sua identità, nel suo insegnamento, nella sua pratica sacramentale;
- partecipino in modo significativo alle grazie della Comunità, alla sua vita e alle sue esigenze in modo compatibile con il rispetto e la lealtà dovuti alla Chiesa o comunità ecclesiale alla quale appartengono.

In questo spirito effettuano un tempo di probazione e sono ammessi come fratelli associati secondo una procedura analoga a quella dell'articolo 4.

Essi avranno allora, in accordo con il Moderatore generale e il Consiglio internazionale della Comunità e i rappresentanti locali a ciò appositamente delegati, un impegno particolare che specifichi la loro partecipazione alla vita comunitaria e il

7. Per i religiosi, cfr. cc. 307 § 3 CIC e 578 § 3 CCEO. Ciò non si applica ai monaci di rito orientale cattolico: cc. 433-504 CCEO.

Statuti

rispetto dei legami con la loro Chiesa o comunità ecclesiale. Non prendono parte al governo della Comunità e non hanno responsabilità nella formazione.

10. La Comunità comprende membri in periodo di probazione, membri impegnati – consacrati o no nella Fraternità di Gesù –, e, secondo uno statuto particolare, membri associati, fratelli associati e chierici associati. I membri – fratelli e chierici – associati non sono eleggibili come membri dei Comitati consultivi di zona e non hanno diritto di voto.

Le persone che aderiscono allo spirito della Comunità, ma che per ragioni oggettive non possono sottostare a tutti gli obblighi, possono ugualmente essere ammesse, con l'accordo del Moderatore generale o del suo delegato, a impegnarsi in qualità di membri associati.

PROBAZIONE

11. L'impegno è preceduto da un periodo di probazione la cui durata e le cui tappe sono fissate da un regolamento interno, approvato e modificabile dal Consiglio internazionale della Comunità, sentito il parere del Consiglio della Fraternità di Gesù.

A queste tappe di probazione si accede con l'accordo del Moderatore generale o del suo rappresentante locale.

12. I catecumeni che si preparano al Battesimo possono essere accolti in probazione, ma non ammessi all'impegno.

IMPEGNO

13. L'impegno nella Comunità dell'Emmanuele è annuale; viene rinnovato ogni anno.

L'impegno e il suo rinnovo si compiono tra i fratelli, davanti al Santissimo Sacramento, alla presenza dei responsabili locali.

L'impegno comporta la seguente formula: "Io, ..., mi impegno nella Comunità dell'Emmanuele".

III.– VITA, DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI

14. I membri della Comunità dell'Emmanuele si impegnano a una vita fraterna contemplativa e apostolica nel mondo e nella vita di ogni giorno.
15. I membri della Comunità dell'Emmanuele si impegnano, al massimo delle loro possibilità, a:
- un lungo tempo quotidiano di preghiera personale (adorazione del Santissimo Sacramento se possibile);
 - la partecipazione quotidiana all'Eucarestia nel rispetto delle prescrizioni liturgiche e delle tradizioni proprie; per i sacerdoti la celebrazione quotidiana⁸;
 - una preghiera quotidiana di lode celebrata nella gioia e comunitariamente quando è possibile;
 - la partecipazione regolare al sacramento della riconciliazione.
16. I membri della Comunità dell'Emmanuele si impegnano a una vita comunitaria che favorisca lo spirito di adorazione, di compassione e di evangelizzazione.

Questa vita comunitaria è secolare, adattata alla normale vita quotidiana nel mondo attivo e alla situazione personale di ciascun membro.

Ogni membro della Comunità dell'Emmanuele partecipa a una “*maisonnée*”. In esse l'obiettivo comune è vivere la vita fraterna, la condivisione della Parola di Dio, la santificazione, la compassione, la vita apostolica. Il ritmo e le modalità degli incontri delle *maisonnée* sono stabiliti da un regolamento interno, approvato dal Consiglio internazionale della Comunità.

Ogni membro partecipa anche agli incontri comunitari mensili locali.

8. Cfr. c. 904 CIC e c. 3781 CCEO.

Statuti

17. Possono esistere *maisonnée* residenziali. In ogni caso non è ammessa la residenza comune per i celibi dei due diversi sessi. Appartamenti autonomi, anche se all'interno di uno stesso edificio, costituiscono in questo senso residenze separate.
18. Ciascun membro della Comunità aderisce agli orientamenti proposti dal Moderatore generale e dal Consiglio internazionale della Comunità. Seguendo le loro indicazioni, partecipa, secondo la propria misura, alle attività apostoliche proposte dalla Comunità e ai servizi.
19. Ogni membro beneficia della preghiera e del consiglio dei fratelli. Secondo il diritto comune, ciascuno può ricorrere liberamente a un confessore o a un direttore spirituale, ferma restando la disciplina della Comunità: nel cammino comunitario ciascuno è aiutato da un accompagnatore, distinto dai responsabili locali della Comunità. Ogni membro è accompagnato da una persona dello stesso sesso. L'accompagnatore è tenuto alla riservatezza.
20. In funzione delle proprie possibilità e dei propri impegni familiari, ciascuno versa una giusta partecipazione finanziaria alla vita e all'apostolato della Comunità, di cui fissa liberamente l'importo.
21. La Comunità fornisce ai propri membri una formazione biblica, teologica e spirituale, conforme allo spirito del Concilio Vaticano II e alle diverse tradizioni rituali⁹, e, in generale, all'insegnamento della Chiesa. Tale formazione approfondisce anche la vita mistica di contemplazione e di azione secondo il carisma proprio della Comunità dell'Emmanuele.
22. La Comunità è missionaria in ogni suo aspetto. Alcuni membri potranno, dietro loro richiesta, o in ogni caso con il loro libero consenso, essere inviati in diocesi o paesi stranieri.

9. In accordo con i cc. 40, 403, 405, 576 § 1 del CCEO sull'osservanza del rito orientale proprio.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

IV.– DISPOSIZIONI PER IL CLERO

23. La comunione profonda tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale, vissuta nella complementarietà degli stati di vita, è centrale nel carisma della Comunità dell'Emmanuele (cfr. Premessa, c.). L'appartenenza del clero alla Comunità è essenziale alla vita di tutti i suoi membri nella loro chiamata comune alla santità e all'evangelizzazione. Insieme, chierici e laici costituiscono un unico corpo missionario a servizio della Chiesa.

I sacerdoti e i diaconi della Comunità dell'Emmanuele sono impegnati nella Comunità e consacrati nella Fraternità di Gesù. Devono anche essere membri dell'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele, associazione pubblica clericale internazionale, eretta dalla Congregazione per il Clero.

I seminaristi sono consacrati nella Fraternità di Gesù o in cammino verso tale consacrazione.

24. I chierici hanno gli stessi diritti e obblighi degli altri membri: vita fraterna, contemplativa e apostolica con adorazione e celebrazione dell'Eucarestia (Divina Liturgia) secondo il proprio rito, lode del mattino – comunitaria se possibile –, accompagnamento, partecipazione a una *maisonnée* e agli incontri comunitari, versamento di una giusta partecipazione finanziaria, adesione agli orientamenti proposti dal Moderatore generale e dal Consiglio internazionale, partecipazione alle attività apostoliche e ai servizi della Comunità (vedi artt. 14-22).

In questa vita comunitaria fraterna con gli altri stati di vita i sacerdoti membri della Comunità trovano la fonte di un ministero sacerdotale costantemente rinnovato, il sostegno necessario per vivere la disciplina ecclesiastica nella fedeltà alla Chiesa, e

Statuti

la realizzazione della loro paternità spirituale (cfr. *Pastores dabo vobis*, 68; SACCE¹⁰, art. 3).

25. Il Responsabile dei ministri ordinati della Comunità dell'Emmanuele è nominato dalla Congregazione per il Clero (cfr. cc. 158-163 e 317 § 1 CIC) da una lista di tre candidati proposta dal Moderatore generale della Comunità dell'Emmanuele, che indica un ordine di preferenza, una presentazione scritta di ogni candidato e, nel caso di candidato non incardinato nell'Associazione clericale, l'accordo scritto preventivo del suo Ordinario per questa eventuale nomina che implicherà un servizio a tempo pieno nell'Associazione. Tale lista è redatta dal Moderatore generale della Comunità, con il consenso del Consiglio dell'Associazione clericale espresso a maggioranza dei due terzi (SACCE, art. 17-1°).

Il Responsabile dei ministri ordinati è membro di diritto del Consiglio internazionale, a cui partecipa come soprannumerario con diritto di voto, solo per la durata delle sue funzioni. È pienamente associato al governo della Comunità.

Il sacerdote delegato alla formazione dei ministri ordinati è nominato dal Responsabile dei ministri ordinati con il consenso del Consiglio dell'Associazione clericale sentito obbligatoriamente il parere del Moderatore generale della Comunità dell'Emmanuele, per un mandato di cinque anni rinnovabile (cfr. SACCE, art. 18-2°). È membro di diritto del Consiglio internazionale della Comunità dell'Emmanuele, a cui partecipa come soprannumerario con diritto di voto per la durata del suo incarico.

26. I chierici possono essere incardinati in una diocesi (cfr. SACCE, Premessa, g, e art. 15) o nell'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele (cfr. SACCE, Premessa, g, e art. 14).

10. Statuti dell'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele, allegati ai presenti Statuti.

27. Chierici già incardinati in una diocesi possono impegnarsi come chierici associati (cfr. art. 7) con l'accordo scritto del loro vescovo. Non camminano nella Fraternità di Gesù e non sono membri dell'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele (cfr. SACCE, art. 8). Un regolamento interno precisa le modalità del loro impegno.

Dopo un periodo di cammino e di discernimento come chierici associati potranno eventualmente chiedere di impegnarsi nella Comunità dell'Emmanuele e di consacrarsi nella Fraternità di Gesù:

- con l'accordo scritto del proprio vescovo,
- con l'accordo comune del Moderatore generale della Comunità e del Responsabile dei ministri ordinati.

L'impegno come membro effettivo nella Comunità dell'Emmanuele e la consacrazione nella Fraternità di Gesù implicano necessariamente l'adesione all'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele. Una convenzione con la loro diocesi stabilirà le modalità di esercizio del loro ministero nel rispetto della loro appartenenza all'Associazione clericale e alla Comunità (cfr. SACCE, art. 15).

28. Un Collegio di comunione è composto dal Consiglio della Comunità e dal Consiglio dell'Associazione clericale. Si riunisce in maniera ordinaria su convocazione del Moderatore generale della Comunità almeno una volta all'anno. Studia questioni ed esprime pareri relativi all'unità delle due associazioni e alle loro missioni comuni nella fedeltà al carisma dell'Emmanuele. I suoi pareri sono adottati a maggioranza di due terzi (vedi anche SACCE, art. 19). Il suo accordo è necessario affinché il Moderatore generale e il Responsabile dei ministri ordinati nominino l'Economo (vedi art. 36).

Questo Collegio di comunione è presieduto dal Moderatore generale.

V.– DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL CELIBATO CONSCRATO PER IL REGNO

29. Uomini e donne, laici, membri della Comunità dell'Emmanuele in cammino nella Fraternità di Gesù, possono ricevere la grazia di consacrarsi interamente nel celibato per il Regno, realizzando una disponibilità personale più completa per l'adorazione, la compassione e l'evangelizzazione,

L'impegno al celibato consacrato richiede lo spirito dei consigli evangelici, spirito di povertà e di disponibilità. Si assume all'interno della Comunità dell'Emmanuele, durante un ritiro della Fraternità di Gesù.

30. Un Regolamento di vita approvato dal Consiglio internazionale della Comunità e dal Consiglio della Fraternità di Gesù precisa le disposizioni particolari per la vita consacrata femminile e per quella maschile.

31. Il cammino che conduce all'impegno al celibato consacrato per il Regno all'interno della Comunità dell'Emmanuele e della Fraternità di Gesù comporta un tempo di probazione la cui durata è stabilita dal Regolamento di vita. L'impegno al celibato consacrato per il Regno è preso, dopo il tempo di probazione, per un periodo di tre anni, rinnovabile. Potrà essere seguito da un impegno definitivo, sempre preceduto dalla consacrazione nella Fraternità di Gesù. I fratelli e le sorelle della Comunità dell'Emmanuele e della Fraternità di Gesù sono i primi testimoni di questo impegno: si impegnano da parte loro a onorare e sostenere la persona nel suo cammino.

32. Su proposta del Moderatore generale il Consiglio internazionale elegge, tra i consacrati per il Regno, un uomo e una donna rispettivamente responsabili delle questioni specifiche allo stato di vita delle donne e degli uomini consacrati per il Regno. Essi sono membri di diritto del Consiglio internazionale (cfr. art. 38). La durata di questo incarico è di cinque anni, ed è rinnovabile;

ma alle stesse condizioni – proposta del Moderatore e voto del Consiglio – può essere concluso.

I due responsabili hanno cura che le persone chiamate al celibato consacrato per il Regno nella Comunità vivano la loro vocazione approfondendo le dimensioni umane e spirituali che sono precisate nei Regolamenti che normano questo stato di vita (cfr. art. 30).

VI.– GOVERNO

DISPOSIZIONI GENERALI

33. La Comunità dell'Emmanuele è governata dal Moderatore generale, assistito dal Consiglio internazionale della Comunità dell'Emmanuele, dal Consiglio della Fraternità di Gesù (cfr. art. 48-49) e dall'Ufficio internazionale (cfr. art. 43).

Insieme essi costituiscono il Governo internazionale. Sono responsabili del bene comune della Comunità e delle persone, e fondamentalmente del carisma dell'Emmanuele.

Un Comitato consultivo internazionale e dei Comitati consultivi di zona sono costituiti secondo le modalità descritte all'art. 46.

Il Consiglio internazionale e il Moderatore generale sono eletti da un Collegio di preghiera e di elezione (cfr. artt. 35 e 47).

IL MODERATORE GENERALE

34. Il Moderatore generale è responsabile del governo della Comunità. Assicura il buon andamento della Comunità. Ne anima la santificazione, ne coordina la vita e l'evangelizzazione. Rappresenta la Comunità davanti alle autorità religiose e civili. Presiede il Consiglio internazionale, il Consiglio della Fraternità di Gesù, l'Ufficio internazionale e il Collegio di comunione.

35. È eletto dal Collegio di preghiera e di elezione a maggioranza dei due terzi, per un mandato di cinque anni, rinnovabile una sola

Statuti

volta, tra i laici consacrati nella Fraternità di Gesù, appartenenti a uno dei seguenti organi:

- Consiglio internazionale di nuova elezione,
- Ufficio internazionale uscente,
- Consiglio della Fraternità di Gesù.

Qualora non faccia parte di uno di questi organi, il Moderatore uscente che abbia fatto un solo mandato può essere rieletto.

Questa elezione deve essere confermata dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la vita, in applicazione del c. 317 § 1 CIC.

Quando le funzioni del Moderatore generale hanno fine, egli non può più prendere parte al Consiglio internazionale della Comunità. Qualora venga eletto nel Consiglio internazionale della Comunità senza essere rieletto Moderatore, il suo mandato di membro del Consiglio cessa a pieno titolo. Viene allora sostituito nel Consiglio dal primo della graduatoria dei membri eletti supplenti (cfr. art. 38).

Il Moderatore generale può rinunciare all'incarico prima del termine del suo mandato se ritiene di non essere più nelle condizioni di svolgere le sue funzioni. In tal caso, rispettando le suddette condizioni, il Collegio di preghiera e di elezione dovrà procedere all'elezione di un nuovo Moderatore generale per il periodo restante del mandato del suo predecessore.

In caso di grave violazione alla dignità della sua funzione, alla probità, all'integrità morale, il Consiglio internazionale della Comunità e il Consiglio della Fraternità possono riunirsi per revocare il Moderatore generale con voto a maggioranza di quattro quinti. Ugualmente se il Moderatore generale sia colpito, nel corso del mandato, da una incapacità fisica o psichica ad esercitare le sue funzioni. In tal caso, sempre nel rispetto delle condizioni sopra indicate, il Collegio di preghiera e di elezione dovrà procedere all'elezione di un nuovo Moderatore generale per il periodo restante del mandato del suo predecessore.

La revoca del Moderatore generale e l'elezione del suo successore dovranno essere confermate dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita (c. 317 § 1 CIC già citato).

36. Il Moderatore generale esercita la sua autorità sia in modo ordinario o diretto, se necessario con il parere o l'accordo del Consiglio (cfr. artt. 41 e 42), sia per delega. Una delega speciale per un atto particolare può essere data in forma scritta. La delega generale per un insieme di atti o per un incarico pastorale deve essere concessa in forma scritta e ricevere l'accordo del Consiglio internazionale (art. 41). La persona delegata non può subdelegare senza l'accordo del Moderatore generale.

Se necessario, il Consiglio internazionale, sotto la presidenza del Moderatore generale, può delegare alcune sue responsabilità a consigli o uffici locali.

Riguardo alla gestione, il Moderatore generale è assistito dall'Economo, che è nominato congiuntamente dal Moderatore generale della Comunità e dal Responsabile dei ministri ordinati, con l'accordo del Collegio di comunione, espresso a maggioranza dei due terzi (cfr. SACCE art. 34).

L'Economo assiste alle sedute del Consiglio con diritto di voto.

37. Il Responsabile dei ministri ordinati è istituito dalla Congregazione per il Clero su proposta del Moderatore generale della Comunità, alle condizioni previste all'art. 25 dei presenti Statuti.

IL CONSIGLIO INTERNAZIONALE DELLA COMUNITÀ DELL'EMMANUELE

38. È formato da:

- quindici membri eletti titolari,
- cinque membri di diritto,
- e cinque membri eletti supplenti.

I membri sono eletti per cinque anni tra i membri impegnati della Comunità dell'Emmanuele, consacrati nella Fraternità

Statuti

di Gesù e facenti parte del Collegio di preghiera e di elezione (cfr. art. 47). Sono liberi di accettare il mandato. Questi mandati sono rinnovabili una sola volta.

I membri di diritto sono i seguenti:

- il Responsabile dei ministri ordinati, istituito dalla Congregazione per il Clero (cfr. SACCE, art. 17-1°);
- il sacerdote delegato alla formazione dell'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele, nominato dal Responsabile dei ministri ordinati con l'accordo del suo Consiglio (cfr. SACCE, art. 18-2°);
- la Responsabile per le questioni specifiche relative alle donne consacrate per il Regno, eletta dal Consiglio internazionale della Comunità su proposta del Moderatore generale (cfr. art. 32);
- il Responsabile per le questioni specifiche relative agli uomini consacrati per il Regno, ugualmente eletto dal Consiglio internazionale della Comunità su proposta del Moderatore generale (cfr. art. 32);
- l'Economo, nominato congiuntamente dal Moderatore generale e dal Responsabile dei ministri ordinati con l'accordo del Collegio di comunione (cfr. art. 28).

I membri eletti supplenti non prendono parte alle sedute del Consiglio. Sono chiamati a sostituire, quando necessario, i membri titolari eletti che rinunciano alle loro funzioni durante il mandato. A tale scopo sono inseriti in una graduatoria in ordine decrescente in funzione del numero di voti ottenuti all'ultimo scrutinio del Collegio di preghiera e di elezione.

I membri eletti titolari e i membri di diritto partecipano al Consiglio con diritto di voto.

39. Il Consiglio fissa, insieme al Moderatore generale, gli orientamenti generali della vita, dell'apostolato, della formazione della Comunità in conformità con il carisma che le è proprio. È garante della comunione e della solidarietà nella Comunità.

È convocato dal Moderatore generale almeno quattro volte all'anno.

40. Il funzionamento del Consiglio, e più in generale del governo internazionale della Comunità, è oggetto di un regolamento interno approvato dai Consigli.

L'ordine del giorno del Consiglio internazionale è fissato dal Moderatore generale.

41. L'ACCORDO DEL CONSIGLIO INTERNAZIONALE è richiesto quando il Moderatore generale:

- costituisce l'Ufficio internazionale;
- definisce e modifica le zone;
- adotta i regolamenti interni di cui si parla nei presenti Statuti;
- approva gli impegni al celibato;
- conclude convenzioni che impegnano la Comunità sul lungo termine e che non sono di competenza dell'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele;
- designa, conferma o rinnova nel loro incarico i delegati del Moderatore generale, i responsabili dei grandi servizi apostolici, spirituali o materiali;
- delega in modo permanente una parte dei propri poteri di Moderatore generale;
- nomina l'Economo;
- approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuali;
- prende decisioni importanti relative al patrimonio: gli atti di disposizione e gli atti di straordinaria amministrazione.

Dopo ciascuna delle sue riunioni il Consiglio internazionale trasmetterà al Consiglio dell'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele il resoconto delle decisioni prese.

42. IL PARERE DEL CONSIGLIO INTERNAZIONALE è richiesto quando il Moderatore generale:

- conferma gli Uffici di zona;

Statuti

- nomina i membri non eletti del Comitato consultivo internazionale;
- convoca le riunioni dei Comitati consultivi e redige il loro ordine del giorno;
- convoca il Collegio di preghiera e di elezione.

Il parere del Consiglio è richiesto anche per l'ammissione di candidati al sacerdozio destinati ad essere incardinati nell'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele o di sacerdoti che richiedano tale incardinazione.

L'UFFICIO INTERNAZIONALE

43. Il Moderatore generale costituisce, con l'accordo del Consiglio, un Ufficio internazionale per assisterlo nel governo abituale della Comunità. Questo Ufficio è presieduto dal Moderatore generale ed è costituito dal Responsabile dei ministri ordinati (cfr. artt. 25 e 37), dai Responsabili per le questioni specifiche al celibato consacrato per il Regno (cfr. art. 38), dai delegati del Moderatore generale per le zone (cfr. art. 45), dall'Economo (cfr. art. 36) e da altri responsabili di grandi servizi centrali nominati nel Consiglio internazionale (cfr. art. 41).

L'Ufficio internazionale aiuta il Moderatore generale nella gestione quotidiana della Comunità, nel coordinamento dei diversi organi locali di governo e nella preparazione delle pratiche che devono essere sottoposte al Consiglio (cfr. artt. 41 e 42).

DELEGA DEL GOVERNO AL LIVELLO LOCALE: ZONE E PROVINCE

44. Con l'accordo del Consiglio il Moderatore generale definisce le zone comunitarie secondo il numero di persone, i poli di attività e il grado di sviluppo della Comunità.

All'interno di tali zone vengono definite delle province. L'organizzazione delle zone e delle province è stabilita con un regolamento interno approvato dal Consiglio internazionale.

45. Un delegato del Moderatore generale per una zona è da questi nominato con l'accordo del Consiglio. Esercita la propria responsabilità per delega del Moderatore generale, al quale con fedeltà rende conto della propria missione. Deve essere consacrato nella Fraternità di Gesù. La sua delega cessa con la conclusione del mandato del Moderatore generale. Le sue funzioni possono ugualmente cessare in maniera anticipata sia per dimissione, sia per revoca da parte del Moderatore generale, con l'accordo del Consiglio internazionale.

Il delegato del Moderatore generale lavora con un Ufficio e sente con regolarità il parere dei membri della Comunità consacrati nella Fraternità di Gesù.

Insieme al suo Ufficio ha il compito di animare la vita della Comunità e della Fraternità nella zona che gli è affidata.

Supervisiona la messa in atto – da parte dei responsabili locali – dell'accompagnamento delle persone, delle attività apostoliche e della formazione come definita dal Consiglio.

Approva gli impegni nella Comunità, con l'accordo del suo Ufficio.

Agisce in collegamento e sotto il controllo del Moderatore generale, al quale rende conto con regolarità. Sotto la responsabilità del Moderatore generale lavora in comunione con le altre zone. Allo stesso modo, è in relazione con il vescovo o i vescovi o gli Ordinari della zona.

I delegati del Moderatore generale non possono cumulare tale incarico con quello di membro del Consiglio internazionale. Se un membro del Consiglio internazionale accetta l'incarico di delegato di zona rinuncia a quello di consigliere. Viene allora sostituito dal primo in graduatoria dei membri eletti supplenti (cfr. art. 38). I delegati del Moderatore generale partecipano al Consiglio internazionale senza diritto di voto, come stabilito nel regolamento interno.

Statuti

Il Governo internazionale ha la capacità di intervenire nel governo della zona, della provincia e di ogni altra entità geografica quando si tratta dell'interesse delle persone, delle questioni apostoliche, delle relazioni ecclesiali, e della messa in pratica del carisma proprio della Comunità, e più in generale del dinamismo della zona in solido con l'insieme.

I COMITATI CONSULTIVI DI ZONA E IL COMITATO CONSULTIVO INTERNAZIONALE

46. 1°) La Comunità è dotata di un organo consultivo posto sotto la responsabilità del Moderatore generale. Tale organo è composto da un Comitato consultivo internazionale e da Comitati consultivi di zona.

Tutti i Comitati consultivi comportano tre quarti di membri eletti.

I membri non eletti del Comitato consultivo internazionale sono nominati dal Moderatore generale, sentito il parere del Consiglio.

I membri non eletti di ogni Comitato consultivo di zona sono nominati dal Delegato del Moderatore per la zona sentito il parere dell'Ufficio di zona e con l'accordo del Moderatore generale.

Il mandato di tutti i membri è di cinque anni.

2°) Per essere eleggibili in un Comitato consultivo di zona occorre essere impegnati nella Comunità, consacrati o in probazione nella Fraternità di Gesù; per essere eleggibili nel Comitato consultivo internazionale occorre essere membro di un Comitato consultivo di zona o di un Ufficio di zona.

Il numero di persone da eleggere per il Comitato consultivo internazionale e per i Comitati consultivi di zona è fissato dal Consiglio in proporzione al numero degli impegnati. Il Comitato consultivo internazionale è composto da cento membri.

Le elezioni si svolgono in due fasi:

- i membri impegnati di ogni zona eleggono i membri eletti del Comitato consultivo della zona;
- i membri dei Comitati consultivi di zona e degli Uffici di zona eleggono coloro che tra di loro saranno membri eletti del Comitato consultivo internazionale.

Il momento delle elezioni è fissato dal Consiglio internazionale. Il procedimento elettorale è oggetto di un regolamento interno approvato e modificabile dal Consiglio internazionale della Comunità e dal Consiglio della Fraternità di Gesù.

3°) I Comitati consultivi sono invitati dal Moderatore generale a riflettere con il Consiglio internazionale sulle questioni relative alla vita e al futuro della Comunità. A tale scopo forniscono e ricevono informazioni, procedono a studi che sono loro richiesti e forniscono pareri su questioni che sono loro sottoposte. Non hanno potere deliberativo né autorità.

4°) Le modifiche statutarie devono essere presentate dal Moderatore generale al Comitato consultivo internazionale per il suo parere.

5°) I Comitati consultivi vengono riuniti su iniziativa del Moderatore generale.

Il delegato del Moderatore generale per la zona e il suo Ufficio partecipano alle riunioni del Comitato consultivo della loro zona, e se necessario anche il Moderatore generale e i membri del Consiglio.

Il Moderatore generale, i membri del Consiglio internazionale e del Consiglio della Fraternità di Gesù, i membri dell'Ufficio internazionale, i responsabili dei grandi servizi apostolici nominati dal Consiglio, i membri del Consiglio dell'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele e i delegati del Responsabile dei ministri ordinati partecipano alle riunioni del Comitato consultivo internazionale.

IL COLLEGIO DI PREGHIERA E DI ELEZIONE

47. Il Collegio di preghiera e di elezione ha il compito di procedere nel discernimento e nella preghiera all'elezione dei membri del Consiglio internazionale e poi all'elezione del Moderatore generale. Il Moderatore generale li riunisce in tempo utile.

È formato dai membri del Comitato consultivo internazionale (cfr. art. 46), del Consiglio internazionale della Comunità, del Consiglio della Fraternità di Gesù, dell'Ufficio internazionale e del Consiglio dell'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele.

Per l'elezione del Moderatore generale si procede come indicato all'articolo 35.

Sono eleggibili come membri del Consiglio internazionale della Comunità dell'Emmanuele solo i membri del Collegio di preghiera e di elezione consacrati nella Fraternità di Gesù.

Le elezioni del Consiglio si svolgono in uno spirito di preghiera allo Spirito Santo, di responsabilità libera e di ricerca della volontà di Dio. Si presterà particolare attenzione alla ricerca del bene comune, alla comunione degli stati di vita, allo sviluppo del carisma della Comunità a servizio della Chiesa e in profonda unione con essa, alla dinamica missionaria e alla rappresentatività internazionale.

L'insieme del procedimento elettorale è oggetto di un regolamento approvato e modificabile dal Consiglio internazionale della Comunità e dal Consiglio della Fraternità di Gesù.

VII.– DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FRATERNITÀ DI GESÙ

48. È di competenza del Consiglio della Fraternità di Gesù, sotto l'autorità del Moderatore generale: tutto ciò che riguarda la fedeltà al carisma dell'Emmanuele, le basi della formazione e dell'accompagnamento, il dinamismo della Fraternità e l'organizzazione dei suoi ritiri.

Il parere del Consiglio è richiesto per i passi di probazione e di consacrazione nella Fraternità di Gesù. Queste tappe del cammino sono fissate da un regolamento interno, approvato dai Consigli di Comunità e di Fraternità. Lo spirito e la cornice della consacrazione e della disponibilità per la missione nella Comunità dell'Emmanuele sono esposti nella Premessa.

49. Il Consiglio della Fraternità di Gesù è composto da nove membri che non appartengono né al Consiglio internazionale né all'Ufficio internazionale. Sono nominati dal Moderatore generale, due anni e mezzo dopo la sua elezione, per un mandato di cinque anni, tra i membri consacrati che abbiano maturato un'esperienza riconosciuta. Due di loro sono scelti tra i membri dell'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele che non siano membri del suo Consiglio.
50. Il Moderatore generale può riunire i due Consigli quando lo ritiene necessario per il bene della Comunità.
Deve riunire il Consiglio della Fraternità di Gesù almeno tre volte all'anno.

DISPOSIZIONI DIVERSE

VIII.– SEPARAZIONE DALLA COMUNITÀ E DALLA FRATERNITÀ

51. La decisione di un membro di non rinnovare l'impegno annuale nella Comunità dell'Emmanuele comporta la sua uscita dalla Comunità e ugualmente dalla Fraternità se ne è membro. Questa decisione mette fine ai diritti e agli obblighi derivanti dal suo status di membro della Comunità. Tale decisione non ostacola la sua successiva riammissione in accordo con la Comunità

Statuti

Per i membri sacerdoti dovranno essere inoltre rispettate le disposizioni degli articoli 37 e 38 degli Statuti dell'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele.

52. Conformemente ai canoni 316 CIC e 580 CCEO i membri che abbandonassero pubblicamente la fede cattolica, o venissero meno alla comunione ecclesiastica, o ancora che fossero oggetto di una scomunica inflitta o dichiarata o ancora di una scomunica maggiore, saranno dimessi dalla Comunità.

Un membro può essere dimesso anche per altre cause gravi, esterne, imputabili e giuridicamente provate. In particolare fanno parte di tali gravi cause i comportamenti che dimostrino una incompatibilità con gli obblighi dei membri della Comunità dell'Emmanuele e della Fraternità di Gesù, come codificati nei presenti Statuti.

La decisione di dimissione deve essere sempre preceduta da una ammonizione, che invita il membro a porre fine, entro sei mesi, alla situazione che gli è addebitata. In questo arco di tempo il Moderatore generale si adopererà per cercare di suscitare il pentimento del membro interessato. La decisione di dimissione può essere presa solo se la persona persista oltre tale termine nei fatti che gli sono addebitati. Durante tale arco di tempo i diritti e gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza alla Comunità possono essere sospesi.

Un membro non può essere oggetto di una decisione di dimissione senza essere stato messo nelle condizioni di fornire spiegazioni al Consiglio internazionale, e al Consiglio della Fraternità di Gesù quando si tratti di membro consacrato nella Fraternità, nel pieno rispetto dei diritti di difesa riconosciuti dalla legislazione universale della Chiesa.

In tutti i casi la decisione di dimissione è presa dal Moderatore generale, sentito il parere del Consiglio internazionale della Comunità, e del Consiglio della Fraternità di Gesù quando si tratti di un membro consacrato nella Fraternità.

La dimissione pone fine ai diritti e agli obblighi derivanti dallo status di membro della Comunità.

Il membro dimesso ha diritto di esercitare ricorso contro la decisione di dimissione davanti al Dicastero competente, ai sensi del diritto universale della Chiesa.

I membri della Comunità che la lascino legittimamente, o che siano stati dimessi legittimamente, non possono reclamare niente per il lavoro svolto nella Comunità.

Ma la Comunità si impegna a mantenere l'equità e la carità evangelica verso il membro separato.

IX.– ASSISTENTE ECCLESIASTICO

53. L'Assistente ecclesiastico della Comunità dell'Emmanuele è nominato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita (c. 317 § 1 CIC) sentito il Moderatore generale. Il suo mandato è di cinque anni, rinnovabile quattro volte consecutive. Deve avere ottenuto il preventivo accordo del suo Ordinario (c. 317 § 1 CIC).
54. L'Assistente ecclesiastico assiste la Comunità e la Fraternità in modo particolare stimolando la vita sacramentale, la santificazione, la formazione teologica, biblica e spirituale, lo spirito di evangelizzazione secondo il carisma proprio e la fedeltà alla Chiesa e alle sue diverse tradizioni rituali. Non partecipa al governo.

X.– PATRIMONIO E GESTIONE DELLA COMUNITÀ

55. La Comunità dell'Emmanuele, associazione pubblica di fedeli dotata di personalità giuridica, è proprietaria dei beni che acquista, e li amministra secondo i fini statutari, sotto la alta direzione del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, al quale deve rendere conto annualmente della propria amministrazione, conformemente al c. 319 CIC.

Statuti

L'acquisto, l'amministrazione e l'alienazione dei beni temporali di cui la Comunità è proprietaria sono sottoposti al rispetto dei canoni relativi ai beni ecclesiastici, conformemente al c. 1257 CIC.

Il Moderatore generale amministra i beni temporali della Comunità dell'Emmanuele con l'assistenza di un Consiglio per gli affari economici. Questo organo è composto dall'Economo, da un membro del Consiglio internazionale e da tre membri della Comunità esperti in ambito economico e finanziario, nominati dal Moderatore generale con l'accordo del Consiglio (cfr. cc. 1279-1280 CIC). Il suo ruolo è di assistere il Moderatore generale e l'Economo nella gestione dei beni, e di dare pareri al Consiglio internazionale sulle questioni economiche e finanziarie.

Il patrimonio della Comunità dell'Emmanuele è al servizio della sua missione, vissuta in comunione dai membri di tutti gli stati di vita.

56. Ogni membro conserva la proprietà e la gestione dei beni personali.
57. Ogni membro si impegna, in funzione delle proprie facoltà e dei propri oneri, e con un contributo volontario:
 1. a partecipare alle spese della vita comune quando richiesto (residenza comune per esempio);
 2. a sostenere la vita della Comunità e le sue attività, e a contribuire, se può, alle iniziative missionarie, apostoliche e caritative della Comunità.
58. Il servizio reso alla Comunità dai membri chierici è oggetto di una remunerazione da parte della Comunità.
59. In caso di scioglimento o di soppressione (cfr. c. 320 CIC), il patrimonio residuo della Comunità sarà assegnato dal Consiglio a una persona giuridica pubblica centrata sull'Eucarestia e con

fine apostolico analogo, cioè essenzialmente missionaria e fedele alla Chiesa cattolica, apostolica e romana, con il consenso del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

XI.– MODIFICA DEGLI STATUTI

60. Gli Statuti possono essere tradotti, la versione francese è quella normativa.

Le modifiche apportate ai presenti Statuti dovranno essere approvate dai Consigli della Comunità e della Fraternità riuniti, a maggioranza dei due terzi, sentito il parere del Comitato consultivo internazionale, poi sottoposte all'approvazione del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, in applicazione del c. 314 CIC. Le modifiche di una disposizione degli Statuti della Comunità dell'Emmanuele relativa ai chierici dovranno ugualmente essere approvate nel rispetto della procedura prevista all'articolo 40 degli Statuti dell'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele.

XII.– DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Per le elezioni del 2018 i membri del Consiglio internazionale che abbiano fatto uno o due mandati di tre anni saranno rieleggibili per un solo mandato di cinque anni.

STATUTI
DELL'ASSOCIAZIONE
CLERICALE
DELLA COMUNITÀ
DELL'EMMANUELE

CONGREGATIO PRO CLERICIS

PROT. N. 20172741

DECRETO

La Comunità dell'Emmanuele è stata fondata nel 1973 dal Servo di Dio Pierre Goursat. Associazione internazionale pubblica di fedeli eretta l'8 Dicembre 1992 dal Pontificio Consiglio per i Laici, comprende tutti gli stati di vita. I suoi membri, laici e chierici, ricevono insieme la stessa chiamata alla santità e all'annuncio del Vangelo, secondo il carisma della Comunità che si radica nell'adorazione eucaristica e si esprime nella compassione per i più poveri e nella missione presso tutti coloro che non conoscono il Vangelo di Cristo. L'abbandono allo Spirito Santo, l'ascolto della Parola di Dio, la devozione a Maria Madre di Dio radicano la vita spirituale, fraterna e apostolica della Comunità dell'Emmanuele nella vita e nella missione della Chiesa.

Fin dagli esordi Pierre Goursat desiderava dare alla Chiesa sacerdoti che, sostenuti da una vita comunitaria con tutti gli stati di vita, vivessero il loro sacerdozio a servizio delle Chiese particolari e della missione della Chiesa universale. La comunione profonda tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale, vissuta nella complementarità degli stati di vita, è quindi il cuore del carisma della Comunità dell'Emmanuele. Questa conta al suo interno sacerdoti e diaconi il cui ministero e la cui vita sono strettamente legati alla loro chiamata nella Comunità.

Forte di un'esperienza di oltre quarant'anni di esistenza, il gruppo dei chierici dell'Emmanuele è felicemente cresciuto di numero e si è diffuso in numerosi paesi del mondo. Si è consolidato, tanto nel legame vitale con la Comunità quanto nella sua specificità clericale al servizio della missione della Chiesa, in comunione con gli Ordinari delle Chiese particolari e i loro Presbiteri.

Su richiesta del Moderatore generale della Comunità dell'Emmanuele, incoraggiata da vari Cardinali e Vescovi, la Congregazione per il Clero ha studiato la possibilità di raggruppare i sacerdoti e i diaconi della Comunità in una Associazione clericale pubblica di diritto pontificio che sia in stretta comunione con la Comunità e che possa incardinare i chierici, in particolare per favorire il servizio della missione universale della Chiesa.

Dopo aver studiato le modalità concrete di una tale Associazione e ricevuto i pareri di esperti in diritto canonico e di diversi Dicasteri della Santa Sede, in particolare del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, da cui dipende l'Associazione pubblica di fedeli denominata "Comunità dell'Emmanuele"; tenuto conto della riflessione condotta durante la riunione interdicasteriale del 29 Maggio 2017; considerato che tutte le esigenze canoniche e gli orientamenti della Santa Sede sono rispettati;

la Congregazione per il Clero
erige

l'"Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele" come associazione clericale pubblica di diritto pontificio, che gode di personalità giuridica;

concede

all'"Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele" la facoltà di incardinare chierici al proprio interno, e al suo Responsabile di ammettere agli ordini i candidati destinati all'incardinazione nell'Associazione stessa;

approva

ad experimentum, per tre anni, gli statuti dell'“Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele”, un cui esemplare autentico accompagna il presente Decreto. Tali statuti entreranno in vigore il 1° Gennaio 2018.

Dato presso la Sede della Congregazione per il Clero il 15 Agosto 2017, Solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, anniversario della nascita del Servo di Dio Pierre Goursat, Fondatore della Comunità dell'Emmanuele.

Beniamino Card. Stella
Prefetto

Joël Mercier
Arch. titolare di Rota
Segretario

STATUTI DELL'“ASSOCIAZIONE CLERICALE DELLA COMUNITÀ DELL'EMMANUELE”

PREMESSA

- a. La Comunità dell'Emmanuele è un'associazione pubblica di fedeli di Cristo. Comprende tutti gli stati di vita. Il suo nome significa “Dio con noi” presente nella vita quotidiana. La sua vocazione si radica così nel mistero dell'Incarnazione. I suoi membri, laici e chierici, sono chiamati a vivere nel mondo senza essere del mondo. Insieme ricevono la stessa chiamata alla santità e all'annuncio del Vangelo (cfr. *Lumen gentium*, 5) (cfr. SCE ¹¹, Premessa).
- b. La grazia profonda della Comunità viene dall'adorazione eucaristica, dalla quale scaturisce la compassione. Spinti da questa

11. SCE: Statuti della Comunità dell'Emmanuele, allegati ai presenti Statuti.

Statuti

compassione, nutriti dalla lode e dalla vita sacramentale, insieme i membri dell'Emmanuele desiderano annunciare il Vangelo a tutti coloro che non lo conoscono. L'abbandono allo Spirito Santo, l'ascolto della Parola di Dio, la devozione a Maria Madre di Dio radicano la vita spirituale, fraterna e apostolica della Comunità dell'Emmanuele nella vita della Chiesa (cfr. SCE, Premessa, *a e b*).

- c. La comunione profonda tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale, vissuta nella complementarità degli stati di vita, è il cuore del carisma della Comunità dell'Emmanuele (cfr. SCE, Premessa, *c*).

L'appartenenza di membri del clero alla Comunità dell'Emmanuele è pertanto costitutiva di tale carisma. Tale appartenenza è essenziale alla vita di tutti i suoi membri nella loro chiamata comune alla santità e all'evangelizzazione.

Il ministero e la vita dei membri del clero sono quindi strettamente legati alla loro chiamata nella Comunità.

- d. Centrale nella Comunità dell'Emmanuele, la Fraternità di Gesù – che riunisce laici, persone impegnate in un celibato per il Regno, membri del clero – propone un dono di sé attraverso una “consacrazione”¹² accompagnata da un impegno di disponibilità per la missione affidata dalla Comunità dell'Emmanuele,

12. Nota di vocabolario. – Il termine “consacrazione” è preso qui nel senso della consacrazione dei battezzati secondo la costituzione *Lumen gentium* del Concilio Vaticano II: “Infatti per la rigenerazione e l'unzione dello Spirito Santo i battezzati vengono consacrati per formare un tempio spirituale e un sacerdozio santo...” (*Lumen gentium*, 10); la sua espressione specifica è indicata ai paragrafi *d, e, f, g* della Premessa degli SCE: “La consacrazione nella Fraternità di Gesù è un rinnovo volontario della consacrazione battesimale (*Lumen gentium*, 10) come dono totale di sé, per un impegno di disponibilità verso il Signore, la sua Chiesa, l'evangelizzazione. Essa esprime la volontà di lasciarsi consumare dall'Amore di Dio. Viene vissuta prima di tutto approfondendo le grazie della Comunità dell'Emmanuele. Tale consacrazione viene fatta a Gesù Eucarestia, nella grazia del Cuore di Gesù secondo la tradizione di Paray-le-Monial” (SCE, Premessa, *d*).

e dall'Ordinario proprio nel caso di un ministro ordinato. La Fraternità di Gesù è depositaria della vocazione della Comunità dell'Emmanuele e della fedeltà al suo carisma (cfr. SCE, Premessa, *d*).

- e. I chierici della Comunità dell'Emmanuele sono chierici secolari, impegnati nella Comunità e “consacrati” nella Fraternità di Gesù. I seminaristi sono “consacrati” nella Fraternità o in cammino verso questa “consacrazione”. Con gli altri membri della Comunità che camminano nella Fraternità di Gesù, i chierici e i seminaristi ricevono così l'appello particolare a sostenere la Comunità nelle sue basi, nella sua vita quotidiana e nella sua missione.
- f. Fin dagli esordi Pierre Goursat, fondatore della Comunità dell'Emmanuele, desiderava dare alla Chiesa sacerdoti che, sostenuti da una vita comunitaria con tutti gli stati di vita, vivessero il loro sacerdozio a servizio delle Chiese particolari e della missione universale della Chiesa: *“È importante – diceva – che i sacerdoti nell'esercizio del loro apostolato, nelle diocesi dove sono, non si trovino più soli [...]. Possono benissimo allora vivere in comunità con i fratelli laici della Fraternità di Gesù. Sono sostenuti¹³”*.
- g. La finalità dell'associazione clericale denominata “Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele” a cui appartengono tutti i sacerdoti e i diaconi dell'Emmanuele, è di permettere loro di rispondere alla propria chiamata comunitaria nelle missioni che sono loro affidate dal loro legittimo Ordinario, secondo il carisma proprio dell'Emmanuele. Questa associazione favorisce così, da una parte la missione dei sacerdoti e dei diaconi dell'Emmanuele in una Chiesa particolare, e dall'altra la loro mobilità al servizio della missione della Chiesa universale.
- I sacerdoti e i diaconi di questa Associazione sono sia incardinati in una diocesi, con la quale deve essere stipulata una convenzione, sia incardinati nell'Associazione stessa (cfr. artt. 12, 13, 14 e 15).

13. Pierre Goursat, Ritiro della Fraternità di Gesù, Gennaio 1983.

Statuti

h. Insieme agli altri membri della Comunità, i sacerdoti e i diaconi dell'Emmanuele sono fondamentalmente a servizio delle Chiese particolari, per la missione universale della Chiesa. L'incardinazione nelle diocesi contribuisce al radicamento del carisma dell'Emmanuele in queste Chiese. L'incardinazione nell'Associazione è a servizio di questa stessa chiamata: tale incardinazione permette ad alcuni di dedicarsi totalmente alle opere proprie della Comunità, e ad altri di servire le Chiese particolari, nella fedeltà a questo stesso carisma.

I sacerdoti e i diaconi membri della Comunità dell'Emmanuele appartengono pienamente all'Associazione clericale. Vivono tutti lo stesso carisma e seguono lo stesso regolamento interno, tranne gli obblighi e i diritti che differiscono a seconda che siano incardinati o no nell'Associazione.

NATURA E FINALITÀ

1. L'“**Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele**” – chiamata d'ora in poi in modo abbreviato “Associazione clericale” – è un'associazione clericale internazionale pubblica, ai sensi dei canoni 302, 312 § 1,1°/CIC, di diritto pontificio, eretta dalla Congregazione per il Clero. Conformemente agli articoli 7 e 8 dei presenti Statuti, è costituita dai sacerdoti e diaconi membri della Comunità dell'Emmanuele¹⁴, Associazione internazionale pubblica di fedeli di Cristo eretta l'8 Dicembre 1992 dal Pontificio Consiglio per i Laici. I sacerdoti e i diaconi appartengono anche alla Fraternità di Gesù. I seminaristi non sono membri in senso proprio. Hanno però obblighi e diritti propri relativi alla loro formazione, precisati in questi Statuti.

14. Denominata da ora in poi la Comunità.

Saranno ammessi definitivamente nell'Associazione subito prima dell'ordinazione diaconale.

L'Associazione clericale è costituita come persona giuridica pubblica e riceve perciò la missione di perseguire a nome della Chiesa lo scopo che si prefigge.

Ha sede in Boulevard du Général Koenig n. 18, 92200 Neuilly-sur-Seine, Francia.

2. Attraverso l'esercizio del ministero sacerdotale e diaconale, l'“Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele” si dà e riceve come fine di servire la Chiesa secondo il carisma della Comunità, e tutte le missioni di quest'ultima in comunione con il suo governo, per la crescita del popolo di Dio.
3. Lo scopo dell'Associazione è permettere a tutti i suoi membri:
 - a) di vivere, nei rapporti con gli altri membri della Comunità, la comunione tra sacerdozio comune dei battezzati e sacerdozio ministeriale nella complementarietà degli stati di vita (cfr. *Lumen gentium*, 10 e 23). L'ecclesiologia di comunione, essenzialmente costitutiva di questo carisma, modella la vita spirituale, fraterna e apostolica dei sacerdoti e dei diaconi dell'Emmanuele uniti a tutti gli altri stati di vita della Comunità (cfr. Premessa, c, e SCE, Premessa, c).
 - b) di esercitare il ministero ordinato secondo il carisma della Comunità dell'Emmanuele nella disponibilità per la missione come vissuta nella Fraternità di Gesù (cfr. SCE, Premessa, d), a servizio della missione universale della Chiesa, in comunione con i vescovi diocesani e i loro presbiteri, tenendo conto delle dovute differenze tra sacerdoti e diaconi incardinati nell'Associazione e quelli incardinati nelle loro diocesi.

L'Associazione permette anche ai suoi membri sacerdoti di trovare in una vita comunitaria fraterna la fonte di un ministero sacerdotale costantemente rinnovato, il sostegno necessario per vivere la disciplina ecclesiastica nella fedeltà alla Chiesa, e la realizzazione della loro paternità spirituale.

Statuti

4. I sacerdoti e i diaconi della Comunità dell'Emmanuele costituiscono con gli altri membri della Comunità un unico corpo missionario a servizio della Chiesa. Per essere fedele alla propria chiamata, ovunque le condizioni pastorali e le necessità di evangelizzazione lo richiedano, la Comunità dell'Emmanuele deve poter contare – tra gli altri, da parte dei suoi membri sacerdoti e diaconi – sulla disponibilità e sulla mobilità per la missione, che sia all'interno di una diocesi, di un paese o più ampiamente della Chiesa universale (cfr. *Presbyterorum ordinis*, 10), in comunione con i vescovi e i loro presbiteri, tenendo conto delle dovute differenze tra sacerdoti e diaconi incardinati nell'Associazione e quelli incardinati nelle diocesi.
5. Salvo necessità particolari, i sacerdoti incardinati nell'Associazione e quelli incardinati nelle diocesi, in accordo con le convenzioni stabilite, vivono in piccole fraternità sacerdotali residenziali, adatte ai bisogni del loro apostolato, in condizioni stabilite da un regolamento interno che sarà approvato dalla Congregazione per il Clero.
6. In comunione con la Comunità, l'Associazione clericale assume la missione di formazione dei propri membri, nel rispetto delle norme della Chiesa. La formazione comprende sia le proposte che la Comunità dell'Emmanuele offre a tutti i suoi membri, a condizione che ciò sia compatibile con le esigenze pratiche di una Casa di formazione al sacerdozio, sia una specifica preparazione alla vita comune e alla missione nel carisma dell'Emmanuele.
L'Associazione redigerà la propria *Ratio* di formazione, secondo gli elementi suddetti, e ogni Casa di formazione elaborerà il proprio Regolamento interno che terrà conto anche della *Ratio nationalis* del paese in cui si trova. Questa *Ratio* e ogni Regolamento interno saranno sottoposti all'approvazione della Congregazione per il Clero.

MEMBRI E CONDIZIONI DI IMPEGNO

7. L'Associazione clericale comprende (cfr. cc. 298 e 307/CIC e 578/CCEO):
- a) sacerdoti che sono sia incardinati al suo interno, sia convenzionati con incardinazione in una diocesi, aventi entrambi gli obblighi e i diritti corrispondenti alla loro incardinazione;
 - b) diaconi che si preparano all'ordinazione sacerdotale, che sono sia incardinati al suo interno, sia convenzionati con incardinazione in una diocesi, aventi entrambi gli obblighi e i diritti corrispondenti alla loro incardinazione;
 - c) diaconi permanenti (celibi o sposati) che sono sia incardinati al suo interno, sia convenzionati con incardinazione in una diocesi, aventi entrambi gli obblighi e i diritti corrispondenti alla loro incardinazione.

I membri del clero delle Chiese orientali *sui iuris* potranno essere membri dell'Associazione clericale a condizione che sia rispettata l'osservanza del loro rito proprio (cfr. can. 28 CCEO), fatta salva la disposizione del can. 674 CCEO.

I seminaristi sono impegnati nell'Associazione a titolo temporaneo e ne dipendono per quanto riguarda la loro formazione. La stessa cosa vale per i candidati al diaconato permanente.

8. Possono impegnarsi definitivamente nell'Associazione clericale solo i sacerdoti e i diaconi già impegnati nella Comunità dell'Emmanuele e “consacrati” nella Fraternità di Gesù:
- a) la domanda di impegno deve essere presentata in forma scritta;
 - b) l'impegno richiede il consenso del Superiore dell'Associazione clericale – d'ora in poi denominato “Responsabile dei ministri ordinati” – e del suo Consiglio.

Statuti

9. Relativamente ai diaconi permanenti, il Responsabile dei ministri ordinati, con l'accordo del suo Consiglio e dopo aver sentito obbligatoriamente il parere del Moderatore generale della Comunità dell'Emmanuele, nomina un sacerdote o un diacono come responsabile del diaconato permanente, per un mandato di cinque anni, rinnovabile. Se tale chierico non è incardinato nell'Associazione, è necessario l'accordo del suo Ordinario.

Quale che sia il loro modo di incardinazione, i diaconi permanenti – e le loro mogli se sono sposati – ricevono una formazione specifica all'interno della Comunità dell'Emmanuele e dell'Associazione clericale (cfr. art. 29).

10. I seminaristi e i candidati al diaconato permanente fanno un impegno temporaneo nell'Associazione clericale, che dura il tempo della formazione e del discernimento della loro vocazione. Tale impegno temporaneo ha luogo all'inizio della formazione ed è associato alla tappa di probazione nella Fraternità di Gesù (cfr. SCE, art. 48).

L'impegno definitivo nell'Associazione clericale da parte dei seminaristi e dei candidati al diaconato permanente avviene prima dell'ordinazione diaconale. Richiede l'impegno nella Comunità dell'Emmanuele (cfr. SCE, art. 13 e 23) e la "consacrazione" nella Fraternità di Gesù (cfr. SCE, Premessa, *f/h*).

Le modalità degli impegni – temporaneo e definitivo – sono stabilite da un regolamento interno.

11. Nel caso in cui dei sacerdoti associati alla Comunità dell'Emmanuele entrino a fare parte dell'Associazione clericale, devono essere rispettate le condizioni dettate negli Statuti della Comunità dell'Emmanuele:

«Dopo un tempo di cammino e di discernimento come sacerdoti associati, potranno eventualmente chiedere di impegnarsi nella Comunità dell'Emmanuele e di consacrarsi nella Fraternità di Gesù:

- con l'accordo scritto del loro vescovo,
- con l'accordo comune del Moderatore generale della Comunità dell'Emmanuele e del Responsabile dei ministri ordinati.

L'impegno come membro effettivo nella Comunità dell'Emmanuele e la consacrazione nella Fraternità di Gesù implicano necessariamente l'adesione all'«Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele». Una convenzione con la loro diocesi stabilirà le modalità di esercizio del loro ministero nel rispetto della loro appartenenza all'Associazione clericale e alla Comunità (cfr. SACCE, art. 14)» (SCE, art. 27)

12. 1°) Senza modificare la sua natura associativa e al fine di favorire la messa in opera delle finalità per le quali è stata eretta, l'Associazione clericale ha ricevuto, con decreto della Congregazione per il Clero del 15 Agosto 2017, la facoltà di incardinare al proprio interno secondo i termini dei cc. 265-267 e 269/CIC e 579/CCEO.

In questo caso il Responsabile dei ministri ordinati ha sui membri incardinati tutte le facoltà di un Ordinario secondo le norme della Chiesa.

2°) L'incardinazione dei membri definitivamente impegnati nell'Associazione clericale avviene nei modi seguenti (nello spirito della Premessa, *g* e *h*):

- a) possono essere incardinati in una diocesi secondo le modalità previste nelle convenzioni stipulate con i vescovi di incardinazione (cfr. art. 15);
- b) possono essere incardinati nell'Associazione, al momento dell'ordinazione diaconale oppure successivamente, secondo gli orientamenti definiti dai Consigli della Comunità e dell'Associazione clericale (cfr. art. 14).

3°) Il Responsabile dei ministri ordinati ha ricevuto, sempre con il decreto del 15 Agosto 2017, la facoltà di ammettere agli Ordini i candidati destinati all'incardinazione nell'Associazione e che ne fanno richiesta.

MISSIONE E MODO DI AZIONE DEI SACEDOTI E DIACONI

13. Le missioni affidate dai vescovi o ordinari ai membri del clero della Comunità dell'Emmanuele saranno oggetto di convenzioni stipulate tra i vescovi o ordinari e il Responsabile dei ministri ordinati, dopo che questi abbia sentito obbligatoriamente il Moderatore generale della Comunità.

Le modalità di esercizio del ministero ordinato sono di seguito definite, distinguendo a seconda che i chierici siano incardinati nelle diocesi o nell'Associazione clericale (artt. 14 e 15).

La missione dei diaconi permanenti tiene conto della loro situazione familiare e professionale da una parte, e dall'altra parte li associa in tutta la misura del possibile agli impegni della Comunità dell'Emmanuele e alle sue missioni di evangelizzazione.

14. I chierici incardinati nell'Associazione clericale:

1°) La missione dei sacerdoti e dei diaconi incardinati nell'Associazione clericale è determinata dal Responsabile dei ministri ordinati, che agisce in comunione con il Moderatore generale della Comunità dell'Emmanuele. In caso di disaccordo si farà riferimento alle disposizioni previste all'articolo 19. Questa missione sarà oggetto di una lettera di missione (cfr. Allegato - 4.).

2°) Quando sono inviati in missione per il servizio di una diocesi o di un'altra realtà ecclesiale, una convenzione personale regola la loro messa a disposizione per un servizio pastorale diocesano orientato in maniera speciale all'evangelizzazione o al rinnovamento della vita cristiana. Tale convenzione è firmata dal vescovo diocesano, dal Responsabile dei ministri ordinati – che agisce dopo aver obbligatoriamente sentito il parere del Moderatore

generale della Comunità dell'Emmanuele – e dal chierico interessato. La convenzione ha lo scopo di fissare le modalità di esercizio del loro ministero nel rispetto della loro appartenenza all'Associazione clericale e alla Comunità dell'Emmanuele; terrà ugualmente conto della storia e del contesto culturale e religioso della diocesi.

Queste disposizioni si applicano ugualmente a ogni altra missione ecclesiale.

Una parte del ministero e del tempo di ogni sacerdote e diacono è allora consacrata alle opere proprie della Comunità dell'Emmanuele, poste sotto la doppia responsabilità del Responsabile dei ministri ordinati e del Moderatore generale della Comunità (cfr. Allegato, 4.).

3°) Se i sacerdoti e i diaconi sono assegnati a tempo pieno alle opere proprie della Comunità dell'Emmanuele, il loro ministero si esercita sotto la responsabilità del Responsabile dei ministri ordinati, che agisce in comunione con il Moderatore generale della Comunità dell'Emmanuele. In caso di disaccordo, si farà riferimento alle disposizioni previste all'articolo 19.

15. I chierici incardinati in una diocesi:

1°) Per determinare le condizioni di vita e di esercizio del ministero dei chierici dell'Associazione clericale incardinati in una diocesi, deve essere stipulata una convenzione generale tra il vescovo e il Responsabile dei ministri ordinati (cfr. Allegato, 1.).

2°) L'incardinazione di ogni chierico dell'Emmanuele è inoltre regolamentata da una convenzione personale (cfr. Allegato, 2.).

3°) Una parte del ministero e del tempo di ogni chierico è consacrata alle opere proprie della Comunità dell'Emmanuele (cfr. Allegato, 2. e 3.).

VITA, DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI

16. a) I sacerdoti e i diaconi dell'Associazione hanno i diritti e gli obblighi corrispondenti alle loro funzioni, alla loro modalità di incardinazione, al loro ufficio e al loro incarico, come prescritti nel Diritto canonico in vigore;

b) Tutti i membri dell'Associazione vivono secondo il carisma della Comunità dell'Emmanuele come descritto nei suoi Statuti. In particolare, si impegnano, al massimo delle loro possibilità, a (SCE, art. 15):

- *un lungo tempo quotidiano di preghiera personale (adorazione del Santissimo Sacramento se possibile);*
- *la partecipazione quotidiana all'Eucarestia; per i sacerdoti la celebrazione quotidiana (nel rispetto dei riti e delle tradizioni proprie);*
- *una preghiera quotidiana di lode celebrata nella gioia e comunitariamente quando possibile;*
- *la regolare frequenza del Sacramento della Riconciliazione.*

Si impegnano a una vita fraterna con i membri della Comunità dell'Emmanuele appartenenti agli altri stati di vita; partecipano a una *maisonnée* (SCE, art. 16) e beneficiano di un accompagnatore (SCE, art. 19). Partecipano anche agli incontri comunitari mensili (SCE, art. 16), agli incontri della Fraternità di Gesù e alle attività di evangelizzazione della Comunità dell'Emmanuele. Sono disponibili per la missione. Versano ugualmente una giusta partecipazione finanziaria alla vita e all'apostolato della Comunità dell'Emmanuele, di cui fissano liberamente l'ammontare (SCE, art. 20). Beneficiano di una formazione permanente (SCE, art. 21). I sacerdoti si impegnano a una vita di fraternità sacerdotale residenziale come definita nel regolamento interno e secondo gli accordi presi con gli Ordinari.

GOVERNO DELL'ASSOCIAZIONE

17. 1°) Il Responsabile dei ministri ordinati della Comunità dell'Emmanuele è nominato dalla Congregazione per il Clero (cfr. cc. 158-163 e 317 § 1/CIC) da una lista di tre candidati proposti dal Moderatore generale della Comunità dell'Emmanuele; la lista prevede un ordine di preferenza, una presentazione scritta di ogni candidato e, nel caso di candidati non incardinati nell'Associazione, l'accordo scritto preventivo del loro Ordinario per questa eventuale nomina che implicherà un servizio a tempo pieno nell'Associazione. Tale lista è redatta dal Moderatore generale della Comunità con il consenso – espresso con maggioranza di due terzi – del Consiglio dell'Associazione clericale.

2°) Il Responsabile dei ministri ordinati deve essere scelto tra tutti i sacerdoti membri dell'Associazione clericale, quale che sia la loro incardinazione, che abbiano almeno:

- a) dieci anni di “consacrazione” nella Fraternità di Gesù;
- b) dieci anni di sacerdozio.

3°) Il Responsabile dei ministri ordinati è nominato per una durata di cinque anni. L'incarico può essere rinnovato una volta, nel rispetto della procedura del paragrafo 17-1° dei presenti Statuti.

4°) Conformemente agli Statuti della Comunità dell'Emmanuele (SCE, art. 25), il Responsabile dei ministri ordinati è membro di diritto del Consiglio internazionale della Comunità dell'Emmanuele; è pienamente associato al suo governo.

18. 1°) Il Responsabile dei ministri ordinati amministra l'Associazione clericale. Rappresenta l'Associazione clericale davanti alla Santa Sede, ai vescovi o a qualunque altra autorità della Chiesa. In uno spirito di comunione, secondo il carisma della Comunità dell'Emmanuele, si impegna, con il suo Consiglio,

Statuti

a lavorare in stretta collaborazione con il Moderatore generale della Comunità.

2°) Il Responsabile dei ministri ordinati è responsabile della formazione e di tutto ciò che concerne la vita e il ministero dei sacerdoti e dei diaconi incardinati nell'Associazione e, per gli altri, nei limiti delle convenzioni stipulate. Nomina, con il consenso del suo Consiglio e dopo aver obbligatoriamente sentito il parere del Moderatore generale della Comunità dell'Emmanuele, il Sacerdote delegato alla formazione dell'Associazione clericale, per un mandato di cinque anni, rinnovabile. Se il sacerdote non è incardinato nell'Associazione è necessario l'accordo del suo Ordinario.

3°) Il Responsabile dei ministri ordinati ha tutte le facoltà di un Ordinario riguardo a tutti i membri incardinati nell'Associazione.

4°) In comunione con il Moderatore generale della Comunità, il Responsabile dei ministri ordinati esercita la sua autorità sia in modo ordinario proprio – se necessario con il parere o il consenso del suo Consiglio (cfr. art. 22) – sia per delega. La delega speciale per un particolare atto può essere data oralmente; la delega generale per un insieme di atti deve essere concessa in forma scritta e deve ricevere l'accordo del suo Consiglio. La persona delegata non può subdelegare senza l'accordo del Responsabile dei ministri ordinati.

19. In caso di disaccordo tra il Responsabile dei ministri ordinati e il Moderatore generale della Comunità (cfr. art. 18-1°) su argomenti riguardanti l'esercizio del ministero dei chierici, si procederà a una riunione straordinaria del Collegio di comunione. Tale Collegio è composto dal Consiglio della Comunità e dal Consiglio dell'Associazione clericale, ed è incaricato di studiare questioni e di emettere pareri relativi all'unità delle due associazioni e alle missioni comuni nella fedeltà al carisma dell'Emmanuele (cfr. SCE 28). Il Moderatore generale della Comunità dell'Emmanuele e il Responsabile dei ministri

ordinati dispongono entrambi della facoltà di convocare la riunione straordinaria del Collegio di comunione quando i fatti lo richiedano. Verrà cercato un accordo per *consensus*. Se il consenso non viene raggiunto, trattandosi del ministero dei chierici la decisione spetta al Responsabile dei ministri ordinati con il consenso del suo Consiglio. Il Moderatore generale della Comunità dell'Emmanuele ha la possibilità di fare appello alla Congregazione per il Clero, che deciderà dopo aver sentito il Moderatore generale e il Responsabile dell'Associazione clericale, e ricevuto il parere del Dicastero da cui dipende la Comunità.

20. 1°) Il Responsabile dei ministri ordinati può rinunciare all'incarico prima del termine del suo mandato se ritiene di non essere più nelle condizioni di esercitare le sue funzioni. In questo caso presenterà le dimissioni alla Congregazione per il Clero dopo aver preventivamente informato il Moderatore generale della Comunità dell'Emmanuele.

2°) In caso di vacanza dell'incarico di Responsabile dei ministri ordinati in corso di mandato, il Sacerdote delegato alla formazione assicurerà l'*interim* in qualità di amministratore, nell'attesa della nomina di un nuovo Responsabile dei ministri ordinati per il resto del mandato, secondo l'art. 17. L'*interim* non durerà più di un anno, salvo se il mandato del precedente Responsabile doveva venire a termine nei due anni successivi all'inizio della vacanza.

3°) In caso di grave disfunzione del Responsabile dei ministri ordinati nell'esercizio del suo incarico, si procederà come segue:

a) dopo aver informato la Congregazione per il Clero, il Moderatore generale della Comunità dell'Emmanuele riunirà il Collegio di comunione (cfr. art. 19);

b) tale Collegio, dopo un voto a maggioranza di quattro quinti, potrà chiedere alla Congregazione per il Clero la revoca del Responsabile dei ministri ordinati. In caso di revoca si applicherà l'articolo 20-2°.

IL CONSIGLIO DELL'ASSOCIAZIONE CLERICALE

21. 1°) Il Responsabile dei ministri ordinati è assistito da un Consiglio composto da:
- a) sette membri impegnati definitivamente nell'Associazione clericale, eletti da una Assemblea generale descritta all'articolo 26;
 - b) tre membri di diritto: il Moderatore generale della Comunità dell'Emmanuele, il Sacerdote delegato alla formazione (cfr. art. 18-2°) e il Responsabile del diaconato permanente (cfr. art. 9);
 - c) tre membri nominati: persone laiche "consacrate" nella Fraternità di Gesù, nominate congiuntamente dal Responsabile dei ministri ordinati e dal Moderatore generale della Comunità.
- 2°) Tutti i chierici membri del Consiglio hanno diritto di voto deliberativo; i membri laici hanno un diritto di voto consultivo.
- 3°) La durata del mandato dei membri eletti e nominati è di cinque anni, rinnovabile una volta. Il mandato dei membri di diritto sussiste per il tempo della loro funzione.
22. Il Consiglio dell'Associazione clericale si riunisce almeno tre volte l'anno, su convocazione del Responsabile dei ministri ordinati. È convocato anche in ogni caso in cui sia necessario il suo consenso. L'ordine del giorno è fissato dal Responsabile dei ministri ordinati. Il funzionamento del Consiglio, e più in generale dell'amministrazione dell'Associazione clericale, è stabilito da un regolamento interno.
23. Il consenso del Consiglio dell'Associazione, espresso a maggioranza dei due terzi, è richiesto per:
- a) l'ammissione dei membri;
 - b) la nomina del Sacerdote delegato alla formazione;

- c) la nomina del chierico responsabile dei diaconi;
- d) l'assegnazione dei nuovi seminaristi (cfr. art. 27);
- e) la presentazione dei candidati all'ordinazione;
- f) l'individuazione, in accordo con i vescovi interessati, degli istituti di formazione o di studi ecclesiastici accessibili ai membri dell'Associazione che si preparano al sacerdozio ministeriale, nel caso in cui i seminaristi siano formati in case di formazione diverse da quelle dell'Associazione;
- g) l'incardinazione dei membri nell'Associazione;
- h) l'elaborazione dei regolamenti interni di cui si parla nei presenti Statuti, fatta salva l'approvazione della Congregazione per il Clero;
- i) la stipula di convenzioni generali con i vescovi o gli Ordinari nel quadro degli articoli 13, 14 e 15 dei presenti Statuti, e, più genericamente, la stipula di convenzioni che impegnano l'Associazione a lungo termine;
- j) la delega permanente di una parte dei poteri del Responsabile dei ministri ordinati, dopo avere sentito obbligatoriamente il parere del Moderatore generale della Comunità;
- k) l'adozione di decisioni importanti relative al patrimonio: gli atti di disposizione e gli atti di straordinaria amministrazione. Questo punto richiede ugualmente e obbligatoriamente il parere del Moderatore generale e del Consiglio internazionale della Comunità.

Il Consiglio dell'Associazione clericale approva anche, con voto collegiale, il preventivo e il bilancio annuali.

Dopo ciascuna delle sue riunioni il Consiglio dell'Associazione clericale trasmetterà al Consiglio internazionale della Comunità il resoconto delle decisioni prese.

24. Il Responsabile dei ministri ordinati e i membri del Consiglio dell'Associazione clericale partecipano alle riunioni del Comitato Consultivo internazionale della Comunità dell'Emmanuele e

prendono parte alla riflessione sull'approfondimento del carisma dell'Emmanuele (cfr. SCE, art. 47). Sono membri del Collegio di preghiera e di elezione della Comunità dell'Emmanuele.

25. L'amministrazione dell'Associazione si basa sulla ripartizione geografica stabilita dalla Comunità: zone e province (cfr. SCE, art. 45). Dopo aver sentito obbligatoriamente il parere del Moderatore generale della Comunità dell'Emmanuele, il Responsabile dei ministri ordinati designa dei sacerdoti delegati per vigilare in suo nome e in collaborazione con i responsabili della Comunità dell'Emmanuele (delegati di zona e altri responsabili regionali) sui membri dell'Associazione presenti in queste entità geografiche.

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'ASSOCIAZIONE CLERICALE

26. I membri del Consiglio dell'Associazione sono eletti da un'Assemblea generale composta dal Responsabile dei ministri ordinati, dai membri del Consiglio dell'Associazione clericale, e da cinquanta rappresentanti eletti a suffragio diretto nelle diverse zone da parte di tutti i membri impegnati dell'Associazione. Il numero dei grandi elettori da individuare per ciascuna zona è fissato dal Consiglio dell'Associazione clericale in proporzione al numero degli impegnati. Se una zona non è abbastanza sviluppata per eleggere dei grandi elettori, sarà associata a una zona vicina. L'insieme del procedimento elettorale è oggetto di un regolamento interno.

L'Assemblea generale è ugualmente chiamata a dare orientamenti riguardo alla formazione, all'esercizio del ministero, ai rapporti con le Chiese particolari e più genericamente su ogni

questione che interessi il buon andamento dell'Associazione clericale, prestando attenzione a conservare la comunione con la Comunità.

LA FORMAZIONE NELL'ASSOCIAZIONE CLERICALE

27. 1°) Per dare seguito alle sue finalità e per i candidati che si orientano verso l'incardinazione al suo interno, l'Associazione può aprire le proprie Case di formazione ai ministri ordinati, che sono regolamentate dalle norme approvate dalla Congregazione per il Clero e, ciascuna, da una propria *Ratio* di formazione.

2°) In queste Case di formazione possono anche essere formati candidati che saranno poi incardinati nelle diocesi, secondo le modalità stabilite nelle convenzioni firmate dal Responsabile dei ministri ordinati con gli Ordinari.

3°) Sia i seminaristi che prevedono l'incardinazione nell'Associazione sia quelli che scelgono di entrare in una diocesi possono formarsi nei Seminari delle diocesi, secondo le modalità stabilite dal Responsabile dei ministri ordinati e dagli Ordinari.

28. Le Case di formazione, il cui primo responsabile è il Responsabile dei ministri ordinati, sono poste sotto la vigilanza della Congregazione per il Clero.

Tutti i candidati al sacerdozio compiranno almeno un ciclo della loro formazione in una delle Case di formazione dell'Associazione.

29. Per i diaconi permanenti viene organizzato uno specifico percorso di discernimento e di formazione secondo modalità fissate da

Statuti

un regolamento interno adottato dal Consiglio dell'Associazione clericale e approvato dalla Congregazione per il Clero. Questo percorso è fedele al carisma della Comunità dell'Emmanuele e rispetta le *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti* pubblicate dalla Congregazione per il Clero insieme alla Congregazione per l'Educazione Cattolica il 22 febbraio 1998. Anche in questo caso, per i diaconi incardinati nelle diocesi si terrà conto delle norme diocesane di formazione e della convenzione firmata.

30. 1°) Il Delegato alla formazione è membro di diritto del Consiglio internazionale della Comunità dell'Emmanuele (cfr. SCE, art. 25).

2°) Se il Delegato alla formazione non è incardinato nell'Associazione clericale può chiedere al proprio Ordinario l'escardiazione, finalizzata all'incardiazione nell'Associazione clericale.

Può anche rimanere incardinato nella propria diocesi e ottenere dal suo Ordinario l'autorizzazione scritta a dedicarsi al nuovo incarico per il tempo del suo mandato.

3°) In collaborazione con i Rettori delle Case di formazione interessate (dell'Associazione oppure altre), è responsabile della preparazione dei candidati agli Ordini sacri, secondo le indicazioni delle autorità ecclesiastiche competenti, la *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis* e la *Ratio* di formazione dell'Associazione. Assicura, con il concorso dei formatori, la formazione umana, spirituale, intellettuale e pastorale dei candidati. Organizza la disciplina e la vita pratica delle Case di formazione.

4°) In collaborazione con i responsabili locali della Comunità dell'Emmanuele avrà cura che i candidati al ministero ordinato ricevano l'insieme della formazione proposta ai membri della Comunità. Organizza anche una formazione specifica all'esercizio del ministero ordinato nella Comunità dell'Emmanuele, che prevede una formazione per l'evangelizzazione.

5°) È responsabile anche della formazione permanente dei sacerdoti e dei diaconi.

31. 1°) Per i candidati che saranno incardinati nelle diocesi, le modalità di ammissione agli Ordini saranno stabilite in convenzioni firmate con i diversi Ordinari.

2°) Per i candidati che saranno incardinati nell'Associazione, il Responsabile dei ministri ordinati si occupa dell'ammissione agli Ordini. La procedura di chiamata agli Ordini è fissata dal regolamento interno.

L'AMMINISTRAZIONE TEMPORALE

32. Poiché l'Associazione è una persona giuridica pubblica, i suoi beni sono beni ecclesiastici, conformemente al c. 319/CIC. Tali beni vengono amministrati secondo le norme generali del Codice di diritto canonico e le norme fissate dai presenti Statuti.

33. Il Responsabile dei ministri ordinati amministra i beni temporali dell'Associazione. È assistito da un Consiglio per gli affari economici, composto dall'Economo della Comunità e da quattro consiglieri, che sceglie con il consenso del Consiglio dell'Associazione clericale (cfr. cc. 1279 e 1280/CIC e 1023/CCEO). Uno di essi è membro del Consiglio per gli affari economici della Comunità.

L'Economo dell'Associazione è nominato dal Responsabile dei ministri ordinati, che avrà preventivamente sentito obbligatoriamente il parere del Moderatore generale della Comunità e avrà ottenuto il consenso del Collegio di comunione espresso con la maggioranza dei due terzi.

Statuti

34. L'acquisizione, l'amministrazione e la disposizione dei beni temporali dell'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele devono rispettare i fini perseguiti congiuntamente dall'Associazione stessa e dalla Comunità (cfr. art. 2). L'acquisizione di beni immobili e di beni mobili che eccedano un valore determinato da un regolamento interno richiede il consenso del Consiglio dell'Associazione clericale, sentito obbligatoriamente il parere del Moderatore generale della Comunità dell'Emmanuele.

Ugualmente per gli atti di amministrazione straordinaria che costituiscano la conclusione di prestiti e la concessione di garanzie che gravino su beni immobiliari o mobiliari appartenenti all'Associazione clericale.

Per l'alienazione dei beni dell'Associazione clericale e per la conclusione di atti giuridici che gravino su tali beni, è richiesta inoltre l'autorizzazione della Congregazione per il Clero se la somma supera i limiti stabiliti dalla Conferenza Episcopale locale (cfr. c. 638 e cc. 1291-1292; 1295/CIC).

35. Tutti i membri dell'Associazione clericale conservano la proprietà e la gestione dei beni personali. Hanno diritto di ricevere una giusta remunerazione e di beneficiare della previdenza sociale grazie alla quale viene provveduto in modo adeguato alle loro cure in caso di malattia, invalidità e vecchiaia (cfr. c. 281/CIC).

Poiché l'incardinazione nell'Associazione clericale è essenzialmente a servizio del carisma della Comunità dell'Emmanuele, questa si impegna a sostenere finanziariamente la formazione dei chierici incardinati nell'Associazione clericale, e ad aver cura che essi ricevano una giusta remunerazione quando sono in attività o in pensione.

36. L'Associazione intraprende tutte le iniziative necessarie perché gli atti afferenti siano validi secondo il diritto civile del paese in cui ha la propria sede principale, così come in tutti gli altri paesi in cui è presente.

SEPARAZIONE DALL'ASSOCIAZIONE

FUORIUSCITA DALL'ASSOCIAZIONE

37. Quando un membro, sacerdote o diacono, dell'Associazione clericale decide volontariamente di uscire dalla Comunità dell'Emmanuele, perde di diritto la qualità di membro dell'Associazione clericale. Allo stesso modo, se il chierico decide volontariamente di uscire dall'Associazione clericale, perde di diritto la qualità di membro della Comunità. Questo distacco mette fine ai diritti e agli obblighi derivanti dalla qualità di membro effettivo dell'Associazione clericale e della Comunità.

Se il chierico è incardinato in una diocesi e decide di propria iniziativa di uscire dalla Comunità o dall'Associazione clericale, rimane incardinato nella diocesi stessa.

Se il chierico è incardinato nell'Associazione clericale dovrà, prima di presentare la rinuncia alla qualità di membro, provare che un vescovo acconsente a incardinarlo nella propria diocesi, o almeno ad accoglierlo in prova nella propria diocesi per esercitare il ministero. Fino al momento in cui un Ordinario lo riceverà, il sacerdote rimarrà incardinato nell'Associazione clericale ma senza esercitare missioni a nome dell'Associazione stessa. Il Responsabile dei ministri ordinati accorderà la licenza di trasferimento o concederà l'escardinazione su richiesta dell'Ordinario di accoglienza.

Se un seminarista che cammina nell'Associazione clericale verso il sacerdozio interrompe la formazione, ciò non mette in discussione la sua appartenenza alla Comunità dell'Emmanuele.

Ugualmente per un candidato al diaconato permanente.

ALLONTANAMENTO DALL'ASSOCIAZIONE

38. Il Responsabile dell'Associazione clericale potrà decidere l'allontanamento di un membro dall'Associazione clericale della

Statuti

Comunità dell'Emmanuele per delitti o cause indicate nei cann. 694-699/CIC e 497-503/CCEO e secondo la procedura che vi è descritta, tenendo conto degli elementi propri dell'Associazione clericale. Il decreto di allontanamento sarà confermato dalla Congregazione per il Clero. Tale decreto pone fine ai diritti e agli obblighi derivanti dalla qualità di membro effettivo dell'Associazione clericale e determina d'ufficio l'allontanamento dalla Comunità.

Contro la decisione di allontanamento, confermata dalla Congregazione per il Clero, il membro allontanato ha il diritto di esercitare ricorso davanti al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Quando il chierico è incardinato in una diocesi, il suo allontanamento dall'Associazione clericale non ha effetti sulla sua incardinazione.

Quando il chierico è incardinato nell'Associazione clericale, vi resterà incardinato fino al momento in cui un Ordinario lo riceverà. Tuttavia non eserciterà più missioni a nome dell'Associazione a partire dal giorno dell'allontanamento. Il Responsabile dei ministri ordinati accorderà la licenza di trasferimento o concederà l'escardinazione su richiesta dell'Ordinario di accoglienza.

ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

39. Oltre ai casi di soppressione per decisione dell'autorità ecclesiastica, l'Associazione può decidere volontariamente il proprio scioglimento. La decisione può essere presa solo dall'Assemblea generale dell'Associazione clericale, a maggioranza dei due terzi, e deve successivamente essere sottoposta all'approvazione della Congregazione per il Clero, che deciderà dopo aver sentito il

Moderatore generale della Comunità e il Dicastero da cui la Comunità dipende.

In caso di estinzione dell'Associazione, secondo il diritto e nel rispetto delle volontà dei donatori, i beni saranno destinati alla Comunità dell'Emmanuele.

MODIFICA DEGLI STATUTI

40. Gli Statuti possono essere tradotti, la versione francese rimane quella normativa.

Le modifiche apportate ai presenti Statuti dovranno essere approvate dall'Assemblea generale dell'Associazione clericale, a maggioranza dei due terzi, poi sottoposte all'approvazione della Congregazione per il Clero, che deciderà dopo aver sentito il Moderatore generale della Comunità e il Dicastero da cui la Comunità dipende.

INTERPRETAZIONE DEGLI STATUTI

41. L'interpretazione e le eventuali modifiche dei presenti Statuti spettano alla Congregazione per il Clero, sentito preventivamente il Consiglio dell'Associazione.

RAPPORTO CON IL DIRITTO CANONICO IN VIGORE

42. Per tutto ciò che non è menzionato nei presenti Statuti si farà riferimento al Diritto canonico in vigore.

ALLEGATO RELATIVO ALLE CONVENZIONI E ALLE LETTERE DI MISSIONE

Chierici incardinati in una diocesi:

1. **La convenzione generale** per determinare le condizioni di vita e di ministero dei chierici dell'Emmanuele incardinati in una diocesi deve essere stipulata tra il vescovo e il Responsabile dei ministri ordinati. È controfirmata dal Moderatore generale della Comunità dell'Emmanuele, che manifesta così la presa visione della convenzione e il sostegno della Comunità.

La Comunità dell'Emmanuele, l'Associazione clericale, e le diocesi firmatarie di tali convenzioni si impegnano a incoraggiare e sostenere i sacerdoti, i diaconi e i seminaristi dell'Associazione clericale a vivere secondo il carisma dell'Emmanuele, in comunione con gli altri stati di vita della Comunità e a permettere la loro disponibilità per le missioni affidate sia dal vescovo che dalla Comunità (cfr. SCE, Premessa, g). Tutto questo sarà significato nelle lettere di missione di ogni chierico.

La convenzione generale con la diocesi stabilirà che, su richiesta del Responsabile dei ministri ordinati, in accordo con il Moderatore generale della Comunità, un chierico dell'Emmanuele possa essere messo temporaneamente dal suo vescovo a disposizione completa della Comunità.

2. **La convenzione personale** sarà firmata, prima dell'ordinazione diaconale, dal vescovo diocesano, dal Responsabile dei ministri ordinati, che agisce dopo aver obbligatoriamente chiesto il parere al Moderatore generale della Comunità, e dal chierico interessato. In particolare la convenzione ha lo scopo di stabilire le modalità di esercizio del suo ministero nel rispetto della sua appartenenza alla diocesi, all'Associazione clericale e alla Comunità.
3. **La lettera di missione** di ogni chierico sarà data dal vescovo, sentito il parere del Responsabile dei ministri ordinati, che a sua volta avrà preventivamente e obbligatoriamente sentito il parere del Moderatore generale della Comunità dell'Emmanuele, al fine di giungere a un accordo con lui sulla missione stessa.

Questa lettera di missione terrà conto del fatto che una parte del ministero e del tempo di ogni chierico sarà consacrata alle opere proprie della Comunità dell'Emmanuele, poste sotto la doppia responsabilità del Responsabile dei ministri ordinati e del Moderatore generale della Comunità. Per questa ripartizione e secondo la consuetudine storica della Comunità, si cercherà nell'insieme di rispettare la proporzione di un terzo per la Comunità e due terzi per la diocesi. L'assegnazione e la parte del ministero per il servizio della Comunità sono sotto l'autorità del Responsabile dei ministri ordinati, che avrà preventivamente e obbligatoriamente sentito il parere del Moderatore generale della Comunità al fine di giungere a un accordo con lui sulla questione.

Per i sacerdoti e i diaconi assegnati a tempo pieno alle opere proprie dell'Emmanuele, il Responsabile dei ministri ordinati o i suoi delegati, in collaborazione con il Moderatore generale dell'Emmanuele, saranno tenuti a presentare un rapporto annuale all'Ordinario proprio.

Statuti

Chierici incardinati nell'Associazione clericale:

4. La lettera di missione di ogni chierico sarà data dal Responsabile dei ministri ordinati, che avrà preventivamente e obbligatoriamente sentito il parere del Moderatore generale della Comunità dell'Emmanuele, per giungere a un accordo con lui sulla missione stessa.

Per i chierici inviati in missione in una diocesi o a servizio di un'altra realtà ecclesiale, la lettera di missione terrà conto del fatto che una parte del ministero e del tempo di ogni chierico sarà consacrata alle opere proprie della Comunità dell'Emmanuele, poste sotto la doppia responsabilità del Responsabile dei ministri ordinati e del Moderatore generale della Comunità. Per questa ripartizione e secondo la consuetudine storica della Comunità, si cercherà nell'insieme di rispettare la proporzione di un terzo per la Comunità e due terzi per l'altra missione. L'assegnazione e la parte del ministero per il servizio della Comunità sono sotto l'autorità del Responsabile dei ministri ordinati, che avrà preventivamente e obbligatoriamente sentito il parere del Moderatore generale della Comunità al fine di giungere a un accordo con lui sulla questione.

*

Questi Statuti sono approvati *ad experimentum* per 3 anni.

Dato presso la Sede della Congregazione per il Clero il 15 Agosto 2017, nella Solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, anniversario della nascita del Servo di Dio Pierre Goursat, Fondatore della Comunità dell'Emmanuele.

Beniamino Card. Stella
Prefetto

Joël Mercier
Arch. titolare di Rota
Segretario

ALLEGATI

PRIMI DECRETI DI
RICONOSCIMENTO DELLA
COMUNITÀ DELL'EMMANUELE

PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS

616/09/S-61/B-45

DECRETO

Vista l'istanza di erezione in associazione pubblica internazionale di fedeli della *Comunità dell'Emmanuele* del 15 ottobre 2008, presentato dal Signor Dominique Vermersch, Moderatore della suddetta associazione, riconosciuta come associazione privata internazionale di fedeli dal Pontificio Consiglio per i Laici in data 8 dicembre 1992 (Prot. N 1560/92/S- 61/B-45a);

Stimando valide le ragioni sulle quali si basa la domanda di erezione della *Comunità dell'Emmanuele* in associazione pubblica internazionale di fedeli invocate dal Moderatore dell'associazione;

Accettando le modifiche apportate al testo degli statuti;

Visto l'articolo 134 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, sulla Curia Romana, così come il canone 312, § 1, 1° del Codice di Diritto Canonico, il Pontificio Consiglio per i Laici decreta:

1. L'erezione della Comunità dell'Emmanuele in associazione pubblica internazionale di fedeli, dotata di personalità giuridica, conformemente ai canoni 298-320 e 327-329 del Codice di Diritto Canonico.

2. L'approvazione delle modifiche apportate al testo degli statuti della Comunità dell'Emmanuele, come indicate nella nuova redazione degli statuti, debitamente autenticati dal Dicastero e depositati nei suoi archivi.

Città del Vaticano, 20 giugno 2009, nella festa del Cuore Immacolato di Maria.

Joseph Clemens
Segretario

Stanisław Card. Ryłko
Presidente

Allegati

PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS

1940/98/S-61/B-45

DECRETO

Il Pontificio Consiglio per i Laici, in data 8 dicembre 1992, per Decreto protocollo N. 1560/92/S-61/B-45/a, ha riconosciuto la **Comunità dell'Emmanuele** come Associazione privata internazionale di fedeli di diritto pontificio e ne ha approvato gli Statuti *ad experimentum* per un periodo di cinque anni (vedi allegato).

Al termine di questo periodo, dopo avere esaminato attentamente il resoconto sulla vita della Comunità;

Visto il suo sviluppo e la sperimentazione positiva degli Statuti, la buona collaborazione con le Chiese locali, lo spirito missionario che l'anima;

Attraverso questo nuovo atto giuridico, il Pontificio Consiglio per i Laici, accorda alla Comunità dell'Emmanuele, Associazione Privata Internazionale di Fedeli, di diritto pontificio, l'approvazione definitiva.

Città del Vaticano, 8 dicembre 1998, Solennità dell'Immacolata Concezione della Santa Vergine Maria

Stanisław Ryłko
Segretario

James Francis Card. Stafford
Presidente

PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS

1560/92/S-61/B-45/A

DECRETO

La Comunità dell'Emmanuele si è costituita nel 1976 da un gruppo di preghiera del Rinnovamento Carismatico Cattolico, fondato a Parigi da Pierre Goursat e Martine Laffitte-Catta.

I membri della Comunità desiderano vivere in uno spirito di adorazione, compassione ed evangelizzazione la realtà dell'Emmanuele, «Dio con noi» nella vita quotidiana.

La celebrazione e l'adorazione eucaristica, insieme alla contemplazione nel cuore del mondo, aprono alla compassione con Gesù per amare e servire i poveri, evangelizzare e portare la luce di Cristo nelle culture e nelle società. L'amore di Maria, Madre dell'Emmanuele, assicura la fedeltà alla grazia della prima chiamata.

In questo Avvento che precede l'anno 2000 l'esortazione del Santo Padre alla nuova evangelizzazione non fa che confermare la vocazione della Comunità dell'Emmanuele a partecipare al compimento della missione della Chiesa nel mondo attuale.

La presenza della Comunità in numerosi paesi e diocesi di diversi continenti, confermata dai vescovi, permette di riconoscere che essa contribuisce ad arricchire la vita della Chiesa, diventando sempre più segno che Dio è con noi.

Per questi motivi il Pontificio Consiglio per i Laici accoglie la richiesta di riconoscimento presentata il 4 febbraio 1992 dal Moderatore della Comunità.

Avendo studiato il progetto dello statuto sottomesso all'approvazione e ricevuto l'accordo di Sua Santità il Papa Giovanni Paolo II il 20 novembre 1992, il Pontificio Consiglio per i Laici riconosce la Comunità dell'Emmanuele come associazione privata universale di

Allegati

fedeli, di diritto pontificio, dotata di personalità giuridica, secondo i canoni 298-311 e 321-329 e ne approva lo statuto *ad experimentum* per un periodo di 5 anni.

Possa questo riconoscimento da parte della Sede Apostolica confermare la Comunità nel suo cammino di amore alla Chiesa, di fedeltà al magistero e di disponibilità al servizio, contribuendo così a radicare sempre più nella comunità ecclesiale il Rinnovamento Carismatico Cattolico. Maria, Madre e Regina della Chiesa, continui a condurre alla santità tutti coloro che sono e saranno chiamati a seguire l'Emmanuele.

Città del Vaticano, 8 dicembre 1992, Festa dell'Immacolata Concezione di Maria.

Paul. J. Cordes
Vice-Presidente

Card. Edoardo F. Pironio
Presidente